



CITTÀ DI PALAZZOLO SULL'OGLIO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE
DEI RIFIUTI URBANI ED ASSIMILATI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 06/03/2014
Modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 29 del 29/04/2014

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI	4
<i>Articolo 1. Oggetto del Regolamento</i>	4
<i>Articolo 2. Principi generali</i>	4
<i>Articolo 3. Definizioni</i>	4
<i>Articolo 4. Classificazione dei rifiuti</i>	6
<i>Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione</i>	6
<i>Articolo 6. Divieto di abbandono</i>	7
TITOLO II ASSIMILAZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI, SERVIZI ACCESSORI E SERVIZI INTEGRATIVI PER RIFIUTI SPECIALI	7
<i>Articolo 7. Criteri di assimilazione</i>	7
<i>Articolo 8. Esclusione dall'assimilazione</i>	8
<i>Articolo 9. Assimilazione per qualità e quantità</i>	8
<i>Articolo 10. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati</i>	10
<i>Articolo 11. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati</i>	10
TITOLO III GESTIONE INTEGRATA DEI RIFIUTI URBANI E ASSIMILATI	11
<i>Articolo 12. Principi della gestione integrata</i>	11
<i>Articolo 13. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio</i>	11
<i>Articolo 14. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani</i>	12
<i>Articolo 15. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale</i>	12
<i>Articolo 16. Modalità e frequenza della raccolta</i>	12
<i>Articolo 17. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani</i>	13
<i>Articolo 18. Servizi di raccolta porta a porta</i>	13
<i>Articolo 19. Collocazione dei contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità</i>	14
<i>Articolo 20. Centro di Raccolta</i>	14
<i>Articolo 21. Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati)</i>	14
TITOLO IV ARTICOLAZIONE DEI SERVIZI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI	16
<i>Articolo 22. Oggetto del servizio</i>	16
<i>Articolo 23. Raccolta di carta e cartone</i>	16
<i>Articolo 24. Raccolta di vetro</i>	17
<i>Articolo 25. Raccolta di metalli</i>	17
<i>Articolo 26. Raccolta di imballaggi in plastica</i>	17
<i>Articolo 27. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)</i>	17
<i>Articolo 28. Raccolta di abbigliamento</i>	17
<i>Articolo 29. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti</i>	17
<i>Articolo 30. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (secco residuo)</i>	18
<i>Articolo 31. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)</i>	18
<i>Articolo 32. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)</i>	18
<i>Articolo 33. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica</i>	18
<i>Articolo 34. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti</i>	19
<i>Articolo 35. Raccolta di oli e grassi commestibili</i>	19
<i>Articolo 36. Raccolta degli oli minerali di origine domestica</i>	19
<i>Articolo 37. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica</i>	19
<i>Articolo 38. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica</i>	19
<i>Articolo 39. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica</i>	20
<i>Articolo 40. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati</i>	20
<i>Articolo 41. Raccolta del legno</i>	20
<i>Articolo 42. Raccolta di pneumatici di origine domestica</i>	20
<i>Articolo 43. Raccolta di inerti di origine domestica</i>	20
<i>Articolo 44. Raccolta dei residui della pulizia strade</i>	20
<i>Articolo 45. Raccolta di siringhe abbandonate</i>	20
<i>Articolo 46. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti e frequenza della raccolta</i>	20
<i>Articolo 47. Efficienza della raccolta</i>	21

<i>Articolo 48. Modalità di effettuazione del trasporto.....</i>	<i>21</i>
<i>Articolo 49. Luogo di recupero o smaltimento.....</i>	<i>21</i>
TITOLO V ORGANIZZAZIONE E REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI RACCOLTA.....	22
<i>Articolo 50. Premessa.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 51. Ubicazione del centro di raccolta.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 52. Requisiti del centro di raccolta.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 53. Struttura del centro.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 54. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta.....</i>	<i>22</i>
<i>Articolo 55. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta.....</i>	<i>23</i>
<i>Articolo 56. Modalità di gestione e presidio del centro di raccolta.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 57. Durata del deposito.....</i>	<i>24</i>
<i>Articolo 58. Piano di ripristino.....</i>	<i>25</i>
TITOLO VI DISPOSIZIONI INERENTI LA PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE PUBBLICHE E PRIVATE E LA GESTIONE DEI RIFIUTI CIMITERIALI.....	26
<i>Articolo 59. Pulizia strade e svuotamento cestini.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 60. Servizi vari di pulizia.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 61. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 62. Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti.....</i>	<i>26</i>
<i>Articolo 63. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 64. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 65. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti.....</i>	<i>27</i>
<i>Articolo 66. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 67. Attività di volantinaggio.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 68. Attività di carico e scarico di merci e materiali.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 69. Carogne di animali.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 70. Deiezioni di animali.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 71. Cave e cantieri.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 72. Sgombero della neve.....</i>	<i>28</i>
<i>Articolo 73. Gestione dei rifiuti cimiteriali.....</i>	<i>29</i>
TITOLO VII COLLABORAZIONE DEI CITTADINI.....	30
<i>Articolo 74. Attività di raccolta differenziata del volontariato.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 75. Compostaggio domestico.....</i>	<i>30</i>
<i>Articolo 76. Meccanismi incentivanti.....</i>	<i>30</i>
TITOLO VIII SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI.....	31
<i>Articolo 77. Sanzioni.....</i>	<i>31</i>
<i>Articolo 78. Controlli.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 79. Osservanza di altre disposizioni.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 80. Pubblicità del Regolamento e degli atti.....</i>	<i>32</i>
<i>Articolo 81. Entrata in vigore del Regolamento.....</i>	<i>32</i>

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento viene adottato ai sensi del D.Lgs. 152/2006 art. 198 comma 2 e successive modificazioni ed integrazioni e, in quanto compatibile con le norme dello stesso, ai sensi della legge regionale 12 dicembre 2003, n° 26. Nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità, stabilisce in particolare:
 - a. le misure per assicurare la tutela igienico-sanitaria in tutte le fasi della gestione dei rifiuti urbani;
 - b. le modalità del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
 - c. le modalità del conferimento, della raccolta differenziata e del trasporto dei rifiuti urbani ed assimilati al fine di garantire una distinta gestione delle diverse frazioni di rifiuti e promuovere il recupero degli stessi;
 - d. le norme atte a garantire una distinta ed adeguata gestione dei rifiuti urbani pericolosi e dei rifiuti da esumazione ed estumulazione di cui all'articolo 184, comma 2, lettera f);
 - e. le misure necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggi primari in sinergia con altre frazioni merceologiche, fissando standard minimi da rispettare;
 - f. le modalità di esecuzione della pesata dei rifiuti urbani prima di inviarli al recupero e allo smaltimento;
 - g. l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani, secondo i criteri di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) del D.Lgs 152/06, ferme restando le definizioni di cui all'articolo 184, comma 2, lettere c) e d);
 - h. le sanzioni amministrative da applicare in caso di mancato rispetto delle norme riportate nel presente regolamento, fermo restando le sanzioni già previste nella legislazione vigente.

Articolo 2. Principi generali

1. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse ed è disciplinata dal presente regolamento al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente e controlli efficaci, nonché al fine di preservare le risorse naturali.
2. I rifiuti devono essere recuperati o smaltiti senza pericolo per la salute dell'uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all'ambiente.
3. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nel rispetto dei principi dell'ordinamento nazionale e comunitario, con particolare riferimento al principio comunitario "chi inquina paga". A tal fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza.
4. La gestione dei rifiuti deve essere svolta con la seguente gerarchia:
 - a. prevenzione;
 - b. preparazione per il riutilizzo;
 - c. riciclaggio;
 - d. recupero di altro tipo, per esempio il recupero di energia.
 - e. smaltimento.
5. Per la realizzazione dei principi esposti nei precedenti articoli questo regolamento supera le suddivisioni utilizzate in precedenza relative a raccolte ordinarie e raccolte differenziate ma è improntato alla logica della **gestione integrata dei rifiuti** ove tutti i servizi concorrono alla realizzazione degli obiettivi.
6. Il Comune potrà promuovere la sperimentazione di diverse forme organizzative e di gestione dei servizi tendenti a limitare la produzione dei rifiuti, nonché ad attuare raccolte differenziate finalizzate al recupero di materiali e di energia, anche con il coinvolgimento del cittadino-utente.
7. Il Comune privilegerà nei capitolati d'appalto, ove possibile in base alle norme tecniche e alla normativa vigente, l'utilizzo di materiali provenienti dal riciclaggio dei rifiuti (esempio inerte per riempimenti e utilizzi non strutturali; compost per la fertilizzazione del verde pubblico; carta riciclata per gli uffici comunali...).

Articolo 3. Definizioni

1. Ai sensi del D.Lgs. 152/06 si adottano le seguenti definizioni:
 - a. **rifiuto**: qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi, abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi;

- b. **rifiuto pericoloso**: rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I alla parte quarta del D.Lgs. 152/06;
 - c. **rifiuto organico**: rifiuti biodegradabili di giardini e parchi, rifiuti alimentari e di cucina prodotti da nuclei domestici, ristoranti, servizi di ristorazione e punti vendita al dettaglio e rifiuti simili prodotti dall'industria alimentare raccolti in modo differenziato;
 - d. **compostaggio domestico**: compostaggio della parte organica dei propri rifiuti urbani (sia di cucina che del giardino), effettuato da utenze domestiche, ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto;
 - e. **produttore**: la persona la cui attività ha prodotto i rifiuti e la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, di miscuglio o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione dei rifiuti;
 - f. **detentore**: il produttore dei rifiuti o la persona fisica o giuridica che ne è in possesso;
 - g. **gestione**: la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni;
 - h. **gestione integrata dei rifiuti**: il complesso delle attività, ivi compresa quella di spazzamento delle strade, volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti;
 - i. **raccolta**: il prelievo dei rifiuti, compresi la cernita preliminare e il deposito, ivi compresa la gestione dei centri di raccolta, ai fini del loro trasporto in un impianto di trattamento;
 - j. **raccolta differenziata**: la raccolta in cui un flusso di rifiuti è tenuto separato in base al tipo ed alla natura dei rifiuti al fine di facilitarne il trattamento specifico;
 - k. **smaltimento**: qualsiasi operazione diversa dal recupero anche quando l'operazione ha come conseguenza secondaria il recupero di sostanze o di energia;
 - l. **recupero**: qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere tale funzione, all'interno dell'impianto o nell'economia in generale;
 - m. **deposito temporaneo**: il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi sono prodotti;
 - n. **imballaggio**: il prodotto, composti di materiali di qualsiasi natura, adibito a contenere determinate merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, a proteggerle, a consentire la loro manipolazione e la loro consegna dal produttore al consumatore o all'utilizzatore, ad assicurare la loro presentazione, nonché gli articoli a perdere usati allo stesso scopo;
 - o. **imballaggio per la vendita o imballaggio primario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, un'unità di vendita per l'utente finale o per il consumatore;
 - p. **imballaggio multiplo o imballaggio secondario**: imballaggio concepito in modo da costituire, nel punto di vendita, il raggruppamento di un certo numero di unità di vendita, indipendentemente dal fatto che sia venduto come tale all'utente finale o al consumatore, o che serva soltanto a facilitare il rifornimento degli scaffali nel punto di vendita. Esso può essere rimosso dal prodotto senza alterarne le caratteristiche;
 - q. **imballaggio per il trasporto o imballaggio terziario**: imballaggio concepito in modo da facilitare la manipolazione e il trasporto di merci, dalle materie prime ai prodotti finiti, di un certo numero di unità di vendita oppure di imballaggi multipli per evitare la loro manipolazione e i danni connessi al trasporto, esclusi i container per i trasporti stradali, ferroviari, marittimi e aerei;
 - r. **gestore del servizio o "gestore"**: l'impresa, incaricata dal Comune, che effettua il servizio di gestione dei rifiuti urbani prodotti nel territorio comunale ricorrendo, coordinandole, anche ad altre imprese in possesso dei requisiti di legge, per lo svolgimento di singole parti del servizio medesimo. L'impresa che intende svolgere l'attività di gestione dei rifiuti deve essere iscritta all'Albo di cui all'articolo 212 del D.Lgs. 152/2006;
 - s. **centro di raccolta**: area presidiata ed allestita, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento;
 - t. **spazzamento delle strade**: modalità di raccolta dei rifiuti mediante operazione di pulizia delle strade, aree pubbliche e aree private ad uso pubblico escluse le operazioni di sgombero della neve dalla sede stradale e sue pertinenze, effettuate al solo scopo di garantire la loro fruibilità e la sicurezza del transito ;
 - u. **bonifica**: ogni intervento di rimozione della fonte inquinante e di quanto dalla stessa contaminato fino al raggiungimento dei valori limite conformi all'utilizzo previsto dell'area;
2. Ai sensi del D.Lgs. 151/05 si adottano le seguenti definizioni:
- a. **"RAEE provenienti dai nuclei domestici"**: i RAEE originati dai nuclei domestici e i RAEE di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altro tipo analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici;
 - b. **"RAEE professionali"**: i RAEE prodotti dalle attività amministrative ed economiche, diversi da quelli di cui alla lettera a.;

- c. "**centri di raccolta di RAEE**". spazi, locali e strutture per la raccolta separata ed il deposito temporaneo di RAEE predisposti dalla pubblica amministrazione o, su base volontaria, da privati;
 - d. "**raccolta separata**": le operazioni di conferimento e di raggruppamento in frazioni merceologicamente omogenee di RAEE presso i centri di raccolta.
 - e. "**distributore**": soggetto iscritto nel registro delle imprese di cui alla legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che, nell'ambito di un'attività commerciale, fornisce un'apparecchiatura elettrica od elettronica ad un utilizzatore ed adempie agli obblighi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b) del d.Lgs 151/05;
3. Ai fini del presente Regolamento si adottano le seguenti definizioni
- a. **rifiuto residuo indifferenziato (cd secco residuo)**: il rifiuto che non può essere ulteriormente suddiviso in frazioni differenziate che siano oggetto di raccolta separata.
 - b. **utenze domestiche**: famiglie che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti;
 - c. **utenze non domestiche**: attività economiche artigianali, commerciali, industriali, di servizi ed agricole che utilizzano il servizio pubblico di gestione dei rifiuti.

Articolo 4. Classificazione dei rifiuti

1. Ai fini del presente Regolamento i rifiuti sono classificati in:
- urbani non pericolosi
 - urbani pericolosi
 - speciali non pericolosi
 - speciali pericolosi.
2. Sono urbani:
- a. i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione (rifiuti interni);
 - b. i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a), assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità, ai sensi dell'articolo 198, comma 2, lettera g), D.Lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni (rifiuti interni) come precisato nel titolo II;
 - c. i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade (rifiuti esterni);
 - d. i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua (rifiuti esterni);
 - e. i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali (rifiuti esterni);
 - f. i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) (rifiuti esterni).
3. Sono speciali:
- a. i rifiuti da attività agricole e agro-industriali;
 - b. i rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti che derivano dalle attività di scavo;
 - c. i rifiuti da lavorazioni industriali;
 - d. i rifiuti da lavorazioni artigianali;
 - e. i rifiuti da attività commerciali;
 - f. i rifiuti da attività di servizio;
 - g. i rifiuti derivanti dalla attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
 - h. i rifiuti derivanti da attività sanitarie;
4. Sono pericolosi i rifiuti che recano le caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del D.Lgs 152/06.

Articolo 5. Esclusioni dal campo di applicazione

1. Non rientrano nel campo di applicazione del presente regolamento:
- a. le emissioni costituite da effluenti gassosi emessi nell'atmosfera;
 - b. le acque di scarico, eccettuati i rifiuti allo stato liquido;
 - c. i rifiuti radioattivi;
 - d. i materiali esplosivi in disuso;

- e. i rifiuti risultanti dalla prospezione, dall'estrazione, dal trattamento, dall'ammasso di risorse minerali o dallo sfruttamento delle cave;
- f. le carcasse di animali morti per cause diverse dalla macellazione, compresi gli animali abbattuti per eradicare epizootie, e smaltite in conformità del regolamento (CE) n. 1774/2002;
- g. i sottoprodotti di origine animale, compresi i prodotti trasformati, contemplati dal regolamento (CE) n. 1774/2002, eccetto quelli destinati all'incenerimento, allo smaltimento in discarica o all'utilizzo in un impianto di produzione di biogas o di compostaggio;
- h. le materie fecali, paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura, nella selvicoltura o per la produzione di energia da tale biomassa mediante processi o metodi che non danneggiano l'ambiente né mettono in pericolo la salute umana.
- i. i sedimenti spostati all'interno di acque superficiali ai fini della gestione delle acque e dei corsi d'acqua o della prevenzione di inondazioni o della riduzione degli effetti di inondazioni o siccità o ripristino dei suoli se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni.

Articolo 6. Divieto di abbandono

1. È vietato abbandonare o depositare in modo incontrollato i rifiuti sul suolo e nel suolo. È altresì vietato immettere rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali o sotterranee. Il deposito di rifiuti all'esterno e nelle vicinanze del contenitore predisposto per la raccolta viene considerato a tutti gli effetti abbandono. Nello stesso modo per i servizi che si svolgono porta a porta viene considerato abbandono l'esposizione dei rifiuti in giorni o orari diversi da quelli prescritti.
2. Costituisce violazione del divieto di cui al comma 1 gettare, versare e depositare in modo incontrollato sulle aree pubbliche e private di tutto il territorio comunale, qualsiasi rifiuto solido, semisolido, liquido ed in genere materiali di scarto di qualsiasi tipo, natura e dimensione, anche se racchiusi in sacchetti o contenuti in recipienti; costituiscono violazione del predetto divieto i descritti comportamenti riguardanti le superfici acquee, i rii, i canali, i corsi d'acqua, i fossati, gli argini, le sponde, i cigli delle strade.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.
5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.
6. Tutte le utenze, domestiche e non domestiche, sono tenute a conferire i rifiuti separandoli nelle frazioni merceologiche per le quali è attivo uno specifico servizio di raccolta, secondo i criteri e le indicazioni contenuti nel presente Regolamento e le disposizioni di dettaglio adottate dai competenti Organi del Comune.

TITOLO II

Assimilazione di rifiuti speciali non pericolosi, servizi accessori e servizi integrativi per rifiuti speciali

Articolo 7. Criteri di assimilazione

1. Ai sensi dell'art.184 comma 2 lettera b del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n.152 sono classificati come **rifiuti urbani** i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di civile abitazione assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità.
2. Il presente titolo definisce, ai sensi dell'articolo 198 comma 2 lettera g del D.L.vo 152/2006, fino all'emanazione da parte dello Stato delle previste norme attuative di cui all'art. 192 comma 2 lettera e del medesimo decreto, le modalità di assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sulla base dei criteri di quantità e qualità.
3. L'assimilazione per qualità e quantità costituisce presupposto essenziale per il conferimento di rifiuti di provenienza non domestica al servizio pubblico di gestione dei rifiuti; pertanto non possono essere conferiti i rifiuti speciali non esplicitamente assimilati.
4. I rifiuti assimilati destinati a smaltimento sono sottoposti al regime di privativa per tutte le fasi della gestione ai sensi dell'art 198 comma 1 D.Lgs. 152/06.
5. Sono assimilati ai rifiuti urbani i rifiuti speciali non pericolosi che abbiano una composizione merceologica analoga a quella dei rifiuti urbani ed aventi le caratteristiche qualitative previste dalla normativa. In particolare:

- a. non sono contaminati con sostanze e preparati classificati come pericolosi dal D.Lgs 152/06 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - b. presentano compatibilità tecnologica ed autorizzativa con gli impianti di recupero/smaltimento previsti dal Contratto di Servizio stipulato fra il Comune ed il soggetto gestore del servizio;
 - c. non presentano caratteristiche qualitative incompatibili con le tecniche di raccolta adottate dal soggetto Gestore e previste dal Contratto di Servizio quali ad esempio:
 - materiali non aventi consistenza solida (ad eccezione degli oli e grassi di cottura consegnati in adeguato contenitore);
 - materiali che sottoposti a compattazione producano quantità eccessive di percolato;
 - prodotti fortemente maleodoranti;
 - prodotti eccessivamente polverulenti.
6. I Rifiuti da Apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di origine commerciale, industriale, istituzionale e di altra provenienza, anche pericolosi, sono conferibili al servizio pubblico di raccolta se sono analoghi, per natura e per quantità, a quelli originati dai nuclei domestici così come previsto dal D.Lgs 151/03. (In specifico ci si riferisce ai rifiuti classificati con i codici 200121, 200123, 200135, 200136).

Articolo 8. Esclusione dall'assimilazione

1. Con riferimento alla classificazione di cui all'articolo 184 comma 3 del D.L.vo 152/2006 sono esclusi dall'assimilazione, e pertanto non possono essere conferiti al servizio pubblico i rifiuti speciali pericolosi.
2. Ai sensi dell'articolo 226, comma 2, Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti di imballaggi terziari.
3. Ai sensi dell'articolo 186, comma 10, Dlgs 3 Aprile 2006, n. 152 sono esclusi dall'assimilazione i rifiuti derivanti dalle lavorazioni di minerali e di materiali da cava.

Articolo 9. Articolo 9. Assimilazione per qualità e quantità

1. Nelle more della pubblicazione del provvedimento di fissazione dei criteri di assimilazione da parte dello Stato di cui all'articolo 195, comma 2, lettera e) D.lgs 152/06 e successive modifiche e integrazioni, sono assimilati ai rifiuti urbani, in base al criterio qualitativo i rifiuti di seguito elencati, codificati in base al catalogo europeo dei rifiuti con i seguenti codici:

carta e cartone (15 01 01 - 20 01 01)

imballaggi in plastica (15 01 02)

plastica (20 01 39)

legno (15 01 03 – 20 01 38 inclusi segatura, trucioli, residui di taglio, telai, pannelli di truciolare e piallacci, etc. non contenenti sostanze pericolose)

metalli (15 01 04 – 20 01 40 inclusi trucioli e limatura di materiali ferrosi e non ferrosi)

imballaggi in materiali compositi (15 01 05)

imballaggi materiali misti (15 01 06)

vetro (15 01 07 - 20 01 02)

imballaggi in materia tessile (15 01 09)

rifiuti biodegradabili di cucine e mense “umido” (20 01 08 e 20 03 02)

oli e grassi commestibili (20 01 25)

rifiuti biodegradabili vegetali provenienti dalla manutenzione di aree verdi, parchi e giardini “vegetale” (20 02 01)

rifiuti urbani non differenziati “secco residuo” (20 03 01) composti, a titolo esemplificativo, da rifiuti analoghi a quelli domestici che non sono oggetto di raccolta differenziata come: accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili; sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane non conferibili in maniera differenziata; ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica stracci e iuta; feltri e tessuti non tessuti; pelle e similpelle; gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria; resine termoplastiche e termoindurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali; imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; nastri abrasivi; pellicole e lastre fotografiche e radiografiche sviluppate;

rifiuti ingombranti (20 03 07) nell'ambito dei quali si intendono compresi i rifiuti non pericolosi provenienti da lavori di manutenzione edilizia (materiale inerte conferibile in cave/impianti di trattamento/recupero escluso) ed attività complementari (imbianchino, elettricistica, serramentista, lattoniere ed analoghi); a titolo esemplificativo e non esaustivo: materiali vari in pannelli anche poliaccoppiati (pannelli sandwich, etc.); isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili; cellophane voluminosi (superiore 1 mc); guaine,

moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere; vetro non rientrante nelle categorie 15 01 07 o 20 01 02.

2. Sono assimilati ai rifiuti urbani, ai fini dell'applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose, elencate al precedente comma, provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie, sempre che, per le utenze di superficie complessiva, al netto delle superfici che non possono produrre rifiuti, superiore a 500 mq, il rapporto tra la quantità globale (in kg) di detti rifiuti prodotti e l'indicata superficie, non superi il 100% del valore massimo del corrispondente parametro Kd di cui alla tabella 4a dell'allegato 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158.
3. Sono comunque assimilati agli urbani i rifiuti che superano il limite quantitativo di cui al comma precedente, purché il Comune, anche tramite il Gestore del servizio ed effettuate le opportune valutazioni, verifichi la compatibilità di raccolta delle quantità dichiarate con l'organizzazione del servizio di igiene urbana.

Tabella 4a - Interventi di produzione kg/m² anno per l'attribuzione della parte variabile della tariffa alle utenze non domestiche

Attività per comuni > 5000 abitanti Nord		Kd Coefficiente produzione Kg/m ² anno	
		Nord	
		min	max
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3,28	5,50
2	Cinematografi e teatri	2,50	3,50
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta	4,20	4,90
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	6,25	7,21
5	Stabilimenti balneari	3,10	5,22
6	Esposizioni, autosaloni	2,82	4,22
7	Alberghi con ristorante	9,85	13,45
8	Alberghi senza ristorante	7,76	8,88
9	Case di cura e riposo	8,20	10,22
10	Ospedali	8,81	10,55
11	Uffici, agenzie, studi professionali	8,78	12,45
12	Banche ed istituti di credito	4,50	5,03
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	8,15	11,55
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9,08	14,78
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4,92	6,81
16	Banchi di mercato beni durevoli	8,90	14,58
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8,95	12,12
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6,76	8,48
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8,95	11,55
20	Attività industriali con capannoni di produzione	3,13	7,53
21	Attività artigianali di produzione beni specifici	4,50	8,91
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	45,67	78,97
23	Mense, birrerie, amburgherie	39,78	62,55
24	Bar, caffè, pasticceria	32,44	51,55
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	16,55	22,67
26	Plurilicenze alimentari e/o miste	12,60	21,40
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58,76	92,56
28	Ipermercati di generi misti	12,82	22,45
29	Banchi di mercato genere alimentari	28,70	56,78
30	Discoteche, night club	8,56	15,68

La superficie utile al fine del calcolo della quantità dei rifiuti prodotta di cui sopra è data dalla superficie totale dell'attività dell'utenza non domestica, dedotta quella delle aree di lavorazione ove vengono prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, oppure sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti di cui all'art. 185 del D.Lgs. 152/06, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori.

Per quelle attività che non dispongono di superficie iscritta a ruolo, in quanto attività svolte direttamente presso terzi (imbianchino, elettricista, serramentista, muratore, etc.), si fa riferimento al Regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti.

Le modalità per la verifica e l'accertamento dei requisiti qualitativi e quantitativi dell'assimilazione sono stabilite dai competenti uffici comunali che si avvalgono a tale riguardo della collaborazione del Gestore del servizio o terzi all'uopo incaricati.

L'individuazione dei rifiuti speciali assimilati agli urbani di cui al comma 1 sarà rivista sulla base dei criteri di assimilazione determinati dallo Stato ai sensi dell'articolo 195, comma 2 lett. e) del D.Lgs. 152/2006, non appena emanate le nuove disposizioni.

Sono esclusi dall'assimilazione ai rifiuti urbani, tutti quelli definiti "speciali pericolosi", ai sensi del D. Lgs n° 152/06.

Il mancato rispetto dei parametri quantitativi ed il superamento dei limiti individuati nei criteri quantitativi di cui al presente Regolamento, da parte delle suddette attività produttive, commerciali e/o di servizio, determina l'applicazione di sanzioni amministrative, secondo quanto disposto dall'art. 77.

Articolo 10. Modalità di conferimento dei rifiuti speciali assimilati

1. Per il conferimento dei rifiuti assimilati è obbligatoria la separazione di tutti i rifiuti per i quali è stato attivato un servizio di raccolta separato.
2. Il conferimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani potrà essere effettuato con le seguenti modalità:
 - a. Raccolta porta a porta, come per le utenze domestiche limitatamente ad un quantitativo massimo di 1 mc per raccolta, limitatamente alle seguenti tipologie: carta, vetro-lattine, imballaggi in plastica, umido, secco residuo, fatta eccezione per diverse previsioni contenute nel Capitolato d'oneri/contratto del servizio gestione rifiuti;
 - b. conferimento presso il centro di raccolta;
 - c. tramite container dedicato posizionato presso l'utente.
3. Il produttore dei rifiuti assimilati ha la facoltà di richiedere servizi aggiuntivi non obbligatori quali la raccolta tramite container/contenitore in uso esclusivo. In tal caso, il servizio sarà svolto previa verifica della fattibilità tecnica e stipula di apposita convenzione.
4. Il Comune, tramite il Gestore, si riserva di subordinare l'erogazione del servizio alla presentazione di apposita dichiarazione di assimilabilità da parte del produttore, corredata se necessario da referti analitici, dalla quale risultino le caratteristiche merceologiche del rifiuto conferito al servizio pubblico e la sua conformità a quanto prescritto dal presente Regolamento.
5. Il Comune si riserva di verificare, anche tramite il Gestore, il rispetto delle disposizioni in materia di assimilazione da parte delle utenze che usufruiscono del servizio pubblico di raccolta.

Articolo 11. Convenzioni per la raccolta dei rifiuti speciali non assimilati

1. Il produttore/detentore dei rifiuti speciali è tenuto a provvedere a proprie spese all'avvio a recupero o smaltimento degli stessi come indicato all'art. 188 comma 2 del D.Lgs 152/06; pertanto il servizio non rientra nel regime di privata.
2. Il Comune può istituire, nelle forme previste dal D.Lgs. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, servizi integrativi per la gestione dei rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani.
3. La raccolta differenziata dei rifiuti speciali non assimilati che divengano oggetto di raccolta da parte del servizio pubblico comunale potrà avvenire previa stipula di apposita convenzione, tra il produttore e il Gestore del Servizio, in accordo con il Comune, ponendo a carico del produttore i costi derivanti dall'insieme delle operazioni compiute.

TITOLO III

Gestione integrata dei rifiuti urbani e assimilati

Articolo 12. Principi della gestione integrata

1. Il comune effettua la gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero il complesso delle attività volte ad ottimizzare la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade.
2. Alla luce dei principi ispiratori e degli obiettivi delle direttive comunitarie in materia di gestione dei rifiuti e, di conseguenza, del titolo IV del D.Lgs 152/06 richiamati negli articoli 1 e 2 del presente regolamento, tale gestione integrata è svolta privilegiando la raccolta differenziata dei rifiuti con le seguenti finalità:
 - a. privilegiare il recupero di materia fin dalla fase della produzione, distribuzione, consumo e raccolta;
 - b. fare ricorso in subordine al recupero energetico;
 - c. limitare lo smaltimento dei rifiuti alla sola fase residuale dei rifiuti raccolti separatamente;
 - d. garantire comunque alti livelli di tutela ambientale intercettando separatamente le frazioni pericolose dei rifiuti urbani, così da gestirli in sicurezza;
 - e. garantire l'intercettazione dei rifiuti di imballaggio primari e secondari, anche tramite raccolte congiunte con frazioni similari nell'ottica dell'efficienza del servizio;
 - f. garantire l'intercettazione distinta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche di provenienza domestica ed analoga.

Articolo 13. Attività di competenza del Comune e del Gestore del Servizio

1. La gestione dei rifiuti urbani e l'avvio a smaltimento dei rifiuti speciali assimilati agli urbani sono effettuati dal Comune in regime di privativa nelle forme di cui al D.P.R. 168/2010.
2. Il Comune effettua la raccolta ed il corretto recupero e/o smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite l'affidamento dei servizi ad uno o più soggetti terzi denominati "Gestore dei servizi".
3. Nell'attività di gestione dei rifiuti urbani, il Comune si può avvalere:
 - a. dei servizi svolti da terzi autorizzati;
 - b. della collaborazione delle associazioni di volontariato e della partecipazione dei cittadini e delle loro associazioni.
4. Il Comune definisce le modalità di erogazione dei servizi inerenti alla gestione (raccolta differenziata, trasporto, recupero e smaltimento) dei rifiuti urbani e speciali assimilati, provvedendo a:
 - a. definire, articolazioni e relative modalità organizzative del servizio di raccolta dei rifiuti urbani e speciali assimilati, garantendo adeguate frequenze di raccolta;
 - b. definire, in attuazione a norme regolamentari e tecniche, le disposizioni necessarie ad ottimizzare le forme di conferimento, raccolta e trasporto dei rifiuti di imballaggio primari in sinergia con le altre frazioni merceologiche;
 - c. stabilire numero e tipologia dei contenitori, frequenze delle operazioni di raccolta tenuto conto delle esigenze dell'utenza, se compatibili con l'organizzazione dei servizi e di problematiche tecniche indicate dal Gestore;
 - d. in caso di raccolta con contenitori/cassonetti stradali (ad esempio per i raccoglitori abiti usati), assicurare l'igienicità dei contenitori e la tutela igienico sanitaria della cittadinanza attraverso periodici interventi di lavaggio e disinfezione dei contenitori e delle piazzole;
 - e. promuovere l'innovazione tecnologica del servizio di raccolta e garantire l'idoneità ed il rinnovo dei contenitori e dei mezzi operativi;
5. Il Comune, eventualmente anche delegando il gestore a operare in sua vece, stipula apposite convenzioni con i Consorzi nazionali obbligatori per la gestione di particolari categorie di rifiuto (es. imballaggi, oli, batterie, RAEE...).
6. Il Comune si impegna a svolgere un ruolo attivo che consenta di raggiungere gli obiettivi di raccolta differenziata dei rifiuti urbani indicati all'articolo 205 comma 1 del D.Lgs. 152/2006. In particolare l'Amministrazione comunale promuove:
 - a. Campagne di sensibilizzazione volte a educare la cittadinanza ad un consumo ecocompatibile e contro gli sprechi, attuate anche in collaborazione con le associazioni dei cittadini;
 - b. Iniziative promozionali, concertate con gli esercizi commerciali, per l'utilizzo di imballaggi a rendere e di prodotti durevoli in alternativa agli imballaggi a perdere ed i prodotti usa e getta;
 - c. Pubblicizzazione e diffusione del compostaggio domestico degli scarti organici, anche attraverso un adeguato supporto di consulenza offerto alla popolazione.

7. Il Gestore dei servizi è obbligato a fornire al Comune tutte le informazioni sull'attività di gestione dei rifiuti di propria competenza.
8. Il Comune svolge, attraverso il Gestore del Servizio, attività e servizi relativi alla gestione di rifiuti costituenti competenza facoltativa, che migliorino l'efficacia e l'efficienza del servizio.
9. Il Gestore, in accordo con il Comune, può attivare in forma sperimentale, in determinati ambiti territoriali, per categorie di produttori o di prodotti da definirsi, anche forme di raccolta differenziata in base alla conoscenza delle caratteristiche qualitative e quantitative dei rifiuti, con riferimento ad obiettivi di razionalizzazione dei servizi, di ottimizzazione del recupero, compreso quello energetico, di tutela igienico-sanitaria nelle diverse fasi dello smaltimento e di riduzione della quantità dei rifiuti da avviare alla discarica o all'incenerimento.

Articolo 14. Attività di competenza dei produttori e detentori di rifiuti urbani

1. Il servizio comunale di gestione dei rifiuti urbani è istituito esclusivamente per i soggetti che detengono a qualsiasi titolo aree sul territorio comunale assoggettate alla tassa rifiuti e servizi o altro tributo di funzione analoga ed ai soggetti che stipulano apposita convenzione di cui all'art. 11. È vietato ai soggetti non titolati conferire rifiuti al servizio pubblico di raccolta.
2. I rifiuti urbani e, fatto salvo quanto previsto al titolo II, i rifiuti speciali assimilati agli urbani, sono conferiti al servizio pubblico di raccolta a cura del produttore, il quale è tenuto a conservarli in modo da evitare qualsiasi dispersione o cattivi odori.
3. Il conferimento dei rifiuti urbani deve avvenire utilizzando esclusivamente le disposizioni organizzative, in merito a luoghi, orari, giorni e modalità di conferimento e contenitori stabiliti dal presente regolamento.
4. È obbligatorio avvalersi dei contenitori e delle strutture predisposte per le raccolte differenziate; è pertanto vietato il conferimento miscelato delle diverse tipologie di rifiuto indicate all'art 23 e successivi, o il conferimento in contenitori diversi da quelli indicati nel presente regolamento; è comunque vietato il conferimento di rifiuti oggetto di raccolte differenziate nei contenitori/sacchi predisposti per l'ordinario servizio di raccolta rifiuti urbani residui indifferenziati.
5. Non devono essere conferiti insieme ai rifiuti urbani ed assimilati:
 - sostanze allo stato liquido;
 - materiali in fase di combustione;
 - materiali che possano recare danno agli addetti allo svuotamento dei contenitori o ai mezzi di raccolta e trasporto.
6. Le sostanze putrescibili in genere devono essere conferite avendo cura che l'involucro protettivo eviti qualsiasi dispersione o cattivo odore.
7. Ai fini del miglior recupero delle bottiglie di plastica, si fa obbligo all'utenza di conferirle sciacquate e pressate.
8. Gli imballaggi a basso peso specifico, come lattine, scatoloni e contenitori in plastica, devono essere schiacciati a cura dell'utente prima del conferimento al servizio pubblico.
9. Gli imballaggi voluminosi devono comunque essere preventivamente compattati e/o sminuzzati, onde ridurre al minimo il loro volume.
10. La cittadinanza è tenuta ad agevolare in ogni modo, e comunque a non intralciare o ritardare con la propria condotta, l'attività degli operatori addetti ai servizi.

Articolo 15. Aree in cui viene svolto il servizio e prescrizioni di carattere generale

1. Il servizio di raccolta è garantito su tutte le aree del territorio comunale indicate nel contratto di servizio.
2. Si intendono coperti dal pubblico servizio anche quegli edifici ai quali si acceda mediante strada privata il cui sbocco, comunque, sia collocato in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
3. Coloro che risiedono all'esterno dell'area di espletamento del servizio di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani in maniera differenziata presso il punto di raccolta più vicino in area pubblica soggetta al servizio di raccolta.
4. È vietato incendiare i rifiuti di qualsiasi tipologia.

Articolo 16. Modalità e frequenza della raccolta

1. Il servizio di raccolta dei rifiuti di cui al presente Titolo viene effettuato dal gestore del servizio pubblico entro il perimetro di cui al precedente articolo 15, comma 1.
2. All'interno del perimetro di cui al precedente comma 1, l'effettuazione del servizio è obbligatoria e non sono ammesse eccezioni.
3. Le frequenze di servizio, che devono garantire un elevato livello di tutela igienico-sanitaria, sono quelle previste nel successivo articolo 18.
4. Particolari forme di organizzazione vengono predisposte dal gestore del servizio nelle occasioni in cui si preveda la produzione di quantitativi di rifiuti superiori all'ordinario, in particolare per l'afflusso turistico e

per festività infrasettimanali, doppie o triple e/o in caso di indisponibilità degli impianti di raccolta e di smaltimento.

Articolo 17. Modalità di conferimento dei rifiuti urbani

1. Al fine di ottenere un sistema integrato di gestione dei rifiuti, ottimizzare la differenziazione dei rifiuti volta al recupero di materia, di energia e dello smaltimento in sicurezza sono previste le seguenti modalità di conferimento da parte dei produttori dei rifiuti urbani:
 - a. Conferimento tramite servizi di raccolta porta a porta;
 - b. Conferimento tramite contenitori "dedicati" per produttori di grandi quantità;
 - c. Conferimento tramite Centro di Raccolta;
 - d. Conferimento tramite contenitori su strada o presso attività specifiche (es. negozi o scuole).
2. Ogni rifiuto potrà essere conferito con una o più modalità individuate, in accordo con il Gestore del Servizio, al fine di ottimizzare i flussi omogenei di raccolta e l'intercettazione dei rifiuti.

Articolo 18. Servizi di raccolta porta a porta

1. Per raccolta porta a porta si intende la raccolta effettuata su area pubblica (o privata di uso pubblico) nel luogo più prossimo all'ingresso dell'edificio servito, relativo alla propria utenza, che risulti compatibile con le esigenze tecniche connaturate al servizio; il Comune può imporre la rimozione dei contenitori depositati quando la localizzazione sia inadeguata o perché di intralcio alla viabilità, o perché disagiata per il servizio di raccolta.
2. I servizi di raccolta porta a porta hanno frequenza e orari stabiliti dal Comune e vengono opportunamente divulgati all'utenza. Le frequenze minime della raccolta differenziata sono così stabilite:
 - frazione organica dei rifiuti urbani: frequenza pari a due volte alla settimana;
 - frazione rifiuto residuo indifferenziato (secco residuo): frequenza settimanale;
 - imballaggi in carta e cartone provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale;
 - imballaggi in vetro/lattine provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale;
 - imballaggi in plastica provenienti da raccolta porta a porta: frequenza settimanale.Per particolari utenze (esempio: scuole, casa di riposo, strutture pubbliche in genere, etc. e/o utenze commerciali) potranno essere effettuati giri suppletivi di raccolta o particolari condizioni di ritiro delle varie tipologie di rifiuto. L'Amministrazione Comunale può comunque variare l'orario e le modalità anzidette, in relazione alle esigenze del servizio e del decoro cittadino, o di modifiche tecniche od operative del servizio. Tali frequenze possono essere oggetto di modifica a seguito di specifica determinazione da parte dei competenti organi comunali.
3. L'esposizione su area pubblica deve essere effettuata in modo ordinato e tale da non intralciare il transito pedonale e veicolare, utilizzando esclusivamente i contenitori con le caratteristiche (di volume, forma e colore) indicati dal Comune per le diverse tipologie di rifiuto, se previsti. I rifiuti conferiti in contenitori diversi da quelli prescritti non saranno raccolti.
4. I rifiuti devono essere esposti nelle condizioni tali da essere raccolti agevolmente dagli operatori.
5. I contenitori/sacchi dei rifiuti, chiusi accuratamente, dovranno essere esposti nel rispetto degli orari stabiliti dal Comune e opportunamente pubblicizzati. Dopo l'avvenuto svuotamento dei contenitori da parte della ditta incaricata, gli utenti sono tenuti al ritiro dei contenitori entro il termine della giornata in cui è avvenuto il servizio di svuotamento.
6. È vietato esporre su area pubblica i rifiuti in orari o giornate o contenitori difformi da quanto stabilito e comunicato all'utenza.
7. È obbligatorio il ritiro da parte del conferente dei rifiuti non raccolti dagli addetti a causa del mancato rispetto delle modalità di conferimento prescritte; inoltre il conferente è tenuto a ritirare i sacchi lacerati o distrutti da animali ed a rimuovere i rifiuti eventualmente dispersi.
8. Per le raccolte effettuate con sacchi:
 - a. È vietato introdurre nel sacco, senza adeguate protezioni, oggetti taglienti o acuminati che possano mettere in pericolo la sicurezza degli addetti alla raccolta;
 - b. introdurre nei sacchi rifiuti liquidi;
 - c. conferire sacchi aperti o chiusi malamente, o che lascino fuoriuscire parte del contenuto.
9. In caso di rifiuti che si raccolgano senza il supporto di sacchi o bidoni, i materiali da raccogliere devono essere confezionati ed impilati in modo da evitare che vadano dispersi nelle aree circostanti, che occupino il minor volume possibile e che non arrechino danno agli addetti alla raccolta.
10. Il Comune, nell'ambito di interventi di riqualificazione e/o urbanistica, al fine di predisporre spazi adeguati per i contenitori dei rifiuti urbani, si riserva di imporre l'obbligo di prevedere tali spazi nella progettazione di interventi di sistemazione viaria, costruzione o ristrutturazione di edifici pubblici e privati e nella progettazione delle opere di urbanizzazione primaria.
11. Tutti gli utenti che usufruiscono del servizio di raccolta porta a porta debbono mantenere puliti i contenitori in modo che non possano emanare odori molesti o essere potenzialmente causa di problemi igienico-sanitari.

12. Alle utenze domestiche e non domestiche viene fornita la dotazione di contenitori da utilizzare obbligatoriamente per la raccolta porta a porta dettagliata nella tabella seguente; per la dotazione delle utenze non domestiche si intende che in fase di inizio attività possono scegliere se utilizzare la medesima dotazione delle utenze domestiche oppure, in alternativa ed in accordo con il comune, i contenitori specificati di maggiore volumetria:

rifiuto	Contenitori utenze domestiche*			Contenitori utenze non domestiche
Carta	non viene fornito contenitore; gli utenti espongono il rifiuto inserito in sacchetti di carta qualsiasi, o scatole di cartone qualsiasi o senza contenitore, ma legato.			Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore 1.000 lt colore Blu.
Plastica	dotazione di sacchi in polietilene semitrasparente in base a numero di componenti il nucleo familiare (allegato 1b). Capacità 110 lt - colore giallo			Come domestiche.
Umido	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; capacità 20-25 lt. colore marrone.	Contenitore areato in plastica Capacità 10 lt Colore marrone.	Dotazione 100 sacchi annui in carta. Capacità 10 lt	Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore carrellato 120 lt o 240 lt colore marrone.
Vetro Lattine	Contenitore in plastica con coperchio e manico con dispositivo antirandagismo; capacità 30 lt; colore verde. (solo per nuove utenze o sostituzioni)			Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore carrellato 120 o 240 lt colore verde
Rifiuto indifferenziato residuo (Secco)	dotazione di sacchi in polietilene semitrasparente in base a numero di componenti il nucleo familiare (allegato 1b). Capacità 60 lt. - colore grigio			Come domestiche o in alternativa possono richiedere contenitore 660 o 1.000 lt colore grigio
Vegetale	Contenitore carrellato 240 lt fornito solo alle utenze che si iscrivono al servizio specifico Colore marrone con coperchio verde			Non previsto
* per le utenze domestiche in condominio con più di 8 unità abitative possono essere individuate soluzioni analoghe a quelle per le non domestiche.				

13. Gli utenti sono tenuti a non spostare arbitrariamente i contenitori in aree diverse da quelle individuate dal presente articolo. È fatto altresì divieto agli utenti di usare, spostare, occultare o sottrarre i contenitori assegnati ad altri ovvero di scambiare i propri contenitori con quelli di altri.

14. E' altresì vietato apporre materiale pubblicitario o scritte di vario genere (che non siano la mera identificazione dell'utenza) sui contenitori.

Articolo 19. Collocazione dei contenitori “dedicati” per produttori di grandi quantità

1. Sono ammessi contenitori in area privata nel caso di attività produttive di rifiuti assimilati. Condizioni e modalità verranno valutate dal Comune. In tale ipotesi potrà essere richiesto un canone di noleggio per l'utilizzo in via esclusiva dei contenitori di proprietà pubblica.

Articolo 20. Centro di Raccolta

1. Il centro di raccolta è ubicato in Via Pontida e regolamentato dalle disposizioni di cui al titolo V del presente Regolamento.

Articolo 21. Collocazione dei contenitori per rifiuti urbani su strada o presso attività specifiche (pile, medicinali scaduti, abiti usati)

1. I contenitori sono collocati, di norma, in area pubblica (su suolo stradale, su marciapiedi e/o entro apposite piazzole debitamente individuate e/o realizzate dal Comune).

2. I contenitori sono collocati in area privata (es. farmacie, scuole, attività commerciali) nei casi in cui questa collocazione favorisca l'efficacia e l'efficienza del servizio previo accordo/consenso scritto del Gestore.

3. I contenitori sono collocati in area privata nelle zone in cui la struttura urbanistica renda impossibile l'utilizzo di contenitori su sede pubblica, previo accordo/consenso scritto del Gestore.

4. Fatte salve le norme e le disposizioni in tema di circolazione stradale, in corrispondenza delle aree sulle quali sono ubicati i contenitori, è vietato depositare oggetti o parcheggiare veicoli o comunque porsi in modo tale da intralciare o ritardare l'opera di svuotamento degli stessi.

TITOLO IV

Articolazione dei servizi di raccolta dei rifiuti

Articolo 22. Oggetto del servizio

1. Nell'ambito dei rifiuti urbani, comprensivo dei rifiuti assimilati così come definiti nel presente Regolamento, il servizio pubblico prevede la separazione alla fonte, il conferimento e la raccolta distinta delle seguenti frazioni con le modalità riassunte in tabella e dettagliate negli articoli successivi:

Codice CER	Descrizione	Raccolta porta a porta art. 18	contenitori dedicati art. 19	Centro di Raccolta art. 20	Contenitori su strada art. 21
150101 o 200101	Carta cartone	si	si	si	
150107 o 200102	Vetro			si	
150104 o 200140	Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio			si	
150106	Vetro + Materiali ferrosi, lattine a banda stagnata o alluminio	si			
150102	Imballaggi in plastica	si		si	
200108	rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)	si		si	
200110	abbigliamento			si	si
200307	Ingombranti	si		si	
200301	Rifiuti residui indifferenziati	si			
200201	Rifiuti biodegradabili prodotti da giardini e parchi (verde)	si		si	
200121*	Tubi fluorescenti ed altri rifiuti contenenti mercurio (neon) RAEE			si	
200123*	Apparecchiature fuori uso contenenti clorofluorocarburi (Frigoriferi e Congelatori) RAEE	si		si	
200135*	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi (Televisori e Monitor) RAEE	si		si	
200136	Apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35 (altri) RAEE			si	
200134	Pile e batterie		si	si	si
080318	Cartucce esauste di toner			si	
200125	Oli e grassi commestibili			si	
200126*	Olio minerale			si	
160601* o 200133*	Batterie e accumulatori per auto e moto			si	
150110*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze			si	
200127*	Vernici, inchiostri, adesivi e resine contenenti sostanze pericolose			si	
200131* o 200132	Medicinali		si	si	si
150103 o 200138	Legno			si	
160103	Pneumatici per auto e moto			si	
170904	Rifiuti misti dall'attività di costruzione e demolizione (Inerti)			si	
200303	residui della pulizia stradale			si	
180103*	rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni (siringhe)			si	

2. I giorni e gli orari in cui si effettuano i servizi vengono decisi annualmente dal Comune in base a valutazioni che tengano conto dei principi di carattere generale, degli obiettivi del presente regolamento, degli aspetti di carattere igienico-sanitario anche in funzione delle condizioni meteorologiche e della stagionalità di produzione dei rifiuti; tali scelte sono ampiamente pubblicizzate e comunicate ai cittadini tramite il sito web del comune e la distribuzione di appositi materiali informativi che conterranno le seguenti informazioni minimali:
- Per le raccolte porta a porta: tipi di rifiuti raccolti, giorni e orari, contenitori;
 - Per le raccolte al Centro di Raccolta: tipi di rifiuti raccolti, giorni e orari di apertura.

Articolo 23. Raccolta di carta e cartone

- La raccolta di carta e cartone viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
- Per carta e cartone si intendono a titolo di esempio giornali, riviste, libri, imballaggi in cartone ondulato, cartoncino. Nell'ambito di tale raccolta è compreso il tetrapak.

3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 c. 12. Per le utenze, relativamente alle quali non è previsto l'utilizzo di contenitori, il materiale deve essere opportunamente compattato al fine di avere il minor ingombro possibile.

Articolo 24. Raccolta di vetro

1. La raccolta di vetro viene effettuata tramite raccolta porta a porta, congiuntamente agli imballaggi metallici e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per vetro si intendono a titolo di esempio bottiglie, vasi in vetro, oggetti in vetro, vetro per finestre.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 c. 12.
4. Il conferimento del vetro per finestre è consentito esclusivamente presso il Centro di Raccolta..

Articolo 25. Raccolta di metalli

1. La raccolta di metalli viene effettuata tramite raccolta porta a porta, congiuntamente al vetro (solo metalli di piccole dimensioni) e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per metalli si intendono a titolo di esempio:
 - a. metalli di piccole dimensioni: imballaggi metallici quali lattine e scatolette, vaschette e fogli di alluminio, bombolette spray,
 - b. metalli di grandi dimensioni: reti dei letti, biciclette, altri manufatti metallici
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 c. 12.
4. Il conferimento di rifiuti metallici di grandi dimensioni è consentito esclusivamente presso il centro di raccolta.

Articolo 26. Raccolta di imballaggi in plastica

1. La raccolta di imballaggi in plastica viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per imballaggi in plastica si intendono a titolo di esempio bottiglie per bevande, flaconi per liquidi in genere, imballaggi in plastica, imballaggi in polistirolo.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 c. 12.

Articolo 27. Raccolta di rifiuti biodegradabili di cucine e mense (organico o umido)

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili viene effettuata tramite raccolta porta a porta e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per rifiuti biodegradabili si intendono tutti gli scarti degradabili di cucina quali scarti dalla preparazione dei pasti, bucce, ossa, frutta, verdura, avanzi di carne e pesce, etc. che vengono prodotte presso le civili abitazioni, nonché presso le mense pubbliche e private, civili e militari, i punti di ristorazione, le aree in cui vengono svolti mercati e presso gli esercizi commerciali.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 c. 12.
4. Sono esonerati dall'obbligo di conferimento separato della frazione umida le utenze domestiche che effettuano il compostaggio domestico nelle modalità indicate all'art. 75.

Articolo 28. Raccolta di abbigliamento

1. La raccolta di abbigliamento viene effettuata tramite contenitori stradali gialli e tramite il Centro di Raccolta.
2. Per abbigliamento si intendono a titolo di esempio indumenti smessi, maglie, pantaloni, camicie, calzature, etc..
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 29. Raccolta dei rifiuti urbani ingombranti

1. La raccolta di rifiuti ingombranti viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite servizio domiciliare programmato.
2. Per rifiuti ingombranti si intendono a titolo di esempio divani, materassi, articoli d'arredo di grandi dimensioni.
3. Le utenze domestiche possono richiedere il servizio di ritiro secondo le modalità indicate dal Comune. In caso di accettazione del servizio, l'utente è tenuto a conferire i rifiuti nei giorni e negli orari prescritti per il ritiro da parte del Gestore, esponendoli su suolo pubblico in modo ordinato occupando il minimo spazio possibile, e comunque in modo tale da non costituire intralcio o ostacolo alla circolazione e alla sosta di persone e mezzi.

4. E' vietato l'abbandono e il deposito incontrollato di rifiuti al suolo, in particolare è vietato collocare rifiuti ingombranti in corrispondenza di piazzole d'attesa e di fermate del trasporto pubblico.

Articolo 30. Raccolta di rifiuti residui indifferenziati (secco residuo)

1. La raccolta di rifiuti residui indifferenziati viene effettuata tramite raccolta porta a porta.
2. Per rifiuti residui indifferenziati si intendono quei rifiuti non ingombranti che non sono oggetto di raccolta differenziata; a titolo di esempio: sacchetti dell'aspirapolvere, stracci e carta contaminati da detersivi, oggetti costituiti da materiali misti non separabili, oggetti in plastica diversi dagli imballaggi (quali giocattoli, gomma, stoviglie usa e getta), polveri, pannolini e assorbenti.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 c. 12.
4. È obbligatorio il conferimento di questi rifiuti tramite sacchetto chiuso.

Articolo 31. Raccolta dei rifiuti biodegradabili provenienti da parchi e giardini (verde)

1. La raccolta di rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e tramite servizio domiciliare attivabile a richiesta.
2. Per rifiuti biodegradabili vegetali provenienti da aree verdi si intendono a titolo di esempio rifiuti di potatura e sfalcio giardini, orti ed aree piantumate pubbliche e private costituenti pertinenza di edifici che presentino i requisiti per essere classificati come rifiuti urbani.
3. Per il servizio domiciliare è vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli indicati all'art. 18 c. 12.
4. Presso il Centro di Raccolta è vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori cioè il materiale deve essere conferito sfuso.

Articolo 32. Raccolta dei rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

1. Il Comune ai sensi del D.Lgs. 151/05, è tenuto a realizzare un sistema organico di gestione dei RAEE che riduca al minimo il loro smaltimento insieme al rifiuto urbano misto. A tal fine il Comune assicura la funzionalità, l'accessibilità e l'adeguatezza dei sistemi di raccolta differenziata dei RAEE provenienti dai nuclei domestici e analoghi, in modo da permettere ai detentori finali ed ai distributori di conferire gratuitamente ad un CENTRO DI RACCOLTA DEI RAEE i rifiuti prodotti nel proprio territorio come previsto dal D.Lgs. 151/05; il conferimento di rifiuti prodotti in altri comuni è consentito solo previa sottoscrizione di apposita convenzione con il comune di destinazione;
2. Il centro di raccolta di RAEE coincide con il centro di raccolta di via Pontida.
3. Le apparecchiature elettriche ed elettroniche sono raggruppate come indicato nel D.M. 185/07 secondo le seguenti modalità:
 - R1 - Grandi elettrodomestici contenenti clorofluorocarburi (es. frigoriferi, frigocongelatori, condizionatori...)
 - R2 - Grandi elettrodomestici non contenenti clorofluorocarburi (es. lavatrici, lavastoviglie, forni ...,)
 - R3 - TV e Monitor
 - R4 - Apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni (es. computer, stampanti, telefoni, fax ...); Piccoli elettrodomestici; Apparecchiature di consumo (radio, videocamere ...); Apparecchiature di illuminazione (es. lampadari, privati della sorgente luminosa ...); Utensili elettrici ed elettronici (es. trapani, seghe, macchine per cucire...ad eccezione degli utensili industriali fissi di grandi dimensioni); Giocattoli e apparecchiature per lo sport e per il tempo libero; Dispositivi medici (es. misuratori di pressione...ad eccezione di tutti i prodotti impiantati e infettati); Strumenti di monitoraggio e di controllo (es. bilance, regolatori di calore ...)
 - R5 - Sorgenti luminose (lampade fluorescenti, lampade a scarica, lampade a vapori di sodio, ...)
4. Nel Centro di Raccolta i contenitori per la raccolta differenziata dei RAEE, assicurano che le fasi della raccolta, del trasporto e dello stoccaggio dei RAEE raccolti separatamente, ai sensi dell'articolo 6 D.Lgs.151/05 siano eseguite in maniera da ottimizzare il reimpiego ed il riciclaggio delle apparecchiature o dei relativi componenti e non si abbia dispersione di sostanze lesive dell'ozono atmosferico o altre sostanze secondo le indicazioni del Centro di Coordinamento RAEE.
5. I distributori di apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché gli installatori e i centri di assistenza tecnica possono conferire i RAEE domestici ricevuti dai nuclei domestici se in possesso della documentazione prevista del D.M. 65/2010.

Articolo 33. Raccolta delle pile e degli accumulatori usati di origine domestica

1. Le pile esauste provenienti da utenze domestiche, qualora non restituite al rivenditore, ai sensi del D.Lgs. 188/2008, devono essere conferite separatamente negli appositi contenitori dislocati sul territorio comunale. La raccolta viene effettuata tramite contenitori stradali, presso esercizi commerciali e presso il Centro di Raccolta.
2. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

3. Il D.Lgs. n. 188/2008 prevede che le pile e gli accumulatori usati siano consegnati ad un rivenditore al momento dell'acquisto di nuove pile o di nuovi accumulatori ovvero sono conferiti in raccolta differenziata presso uno dei punti di raccolta predisposti dai soggetti esercenti il servizio pubblico. A cura e onere dei produttori, degli importatori e dei distributori, il rivenditore pone a disposizione del pubblico un contenitore per il conferimento delle pile e degli accumulatori usati, nel proprio punto vendita. Il contenitore deve essere idoneo all'immissione delle pile e degli accumulatori usati e la sua apertura deve essere possibile solo a cura del soggetto incaricato alla raccolta.
4. Presso gli esercizi di vendita delle pile o degli accumulatori di cui al presente Regolamento deve essere esposto in evidenza in prossimità dei banchi di vendita, con caratteri ben leggibili, un avviso al pubblico circa i pericoli e i danni all'ambiente e alla salute umana derivanti dallo smaltimento delle pile e degli accumulatori al di fuori degli appositi contenitori per la raccolta differenziata e circa il significato dei simboli apposti, sulle pile e sugli accumulatori.
5. Non rientrano in questa tipologia di rifiuto, le batterie per veicoli.

Articolo 34. Raccolta di cartucce esauste di toner e inchiostro stampanti

1. La raccolta di cartucce esauste di toner viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per cartucce esauste di toner si intendono a titolo di esempio cartucce di toner per stampanti laser e cartucce di inchiostro per stampanti a getto d'inchiostro.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 35. Raccolta di oli e grassi commestibili

1. La raccolta di oli e grassi commestibili viene effettuata tramite il Centro di Raccolta e/o tramite raccolta domiciliare, se istituita.
2. Per oli e grassi commestibili si intendono a titolo di esempio oli e grassi di frittura provenienti da cucine mense e ristoranti. Oli e grassi commestibili devono essere conferiti in contenitori adeguati a tenuta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 36. Raccolta degli oli minerali di origine domestica

1. La raccolta di oli minerali viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio dell'olio di un veicolo, hanno l'obbligo di conferire l'olio usato presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di oli minerali da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Obbligatorio Oli Usati.

Articolo 37. Raccolta delle batterie al piombo per autoveicoli di origine domestica

1. La raccolta di batterie al piombo viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. I privati cittadini che provvedono autonomamente al cambio di batterie al piombo di un veicolo, hanno l'obbligo di conferirle presso il Centro di Raccolta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. È vietato il conferimento di batterie al piombo da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale pericoloso non assimilabile, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende convenzionate con il Consorzio Batterie COBAT.
5. I rivenditori al dettaglio che non effettuano la sostituzione delle batterie dei veicoli sono tenuti ad esporre una targa ben visibile che inviti gli acquirenti a non disfarsi delle batterie dismesse disperdendole nell'ambiente, ed a conferirle al Centro di Raccolta.

Articolo 38. Raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica

1. La raccolta di imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 39. Raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica

1. La raccolta di vernici, inchiostri, adesivi, resine contenenti sostanze pericolose e loro contenitori utilizzati etichettati T o F (tossico o infiammabile) di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Rientrano in questa categoria a titolo di esempio quelli contrassegnati dalla etichetta "T" e/o "F" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta e i prodotti chimici di origine domestica contrassegnati dalla etichetta "Xi", "Xn", "C" o dai simboli corrispondenti impressi sulla confezione o stampati sull'etichetta.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.
4. Nel caso che i contenitori siano completamente vuoti, essi possono essere immessi nel circuito di raccolta degli imballaggi (metallici o in plastica).

Articolo 40. Raccolta dei medicinali scaduti o non utilizzati

1. I medicinali scaduti o non utilizzati devono essere immessi esclusivamente negli appositi contenitori installati presso le farmacie, oppure potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta esistente.
2. I medicinali devono essere privati dell'imballaggio esterno non a diretto contatto con il medicinale.

Articolo 41. Raccolta del legno

1. La raccolta di legno viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
2. Per legno si intendono a titolo di esempio mobili, porte, cassette, bancali.
3. È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 42. Raccolta di pneumatici di origine domestica

1. La raccolta di pneumatici viene effettuata tramite il Centro di Raccolta.
- È vietato il conferimento di questi rifiuti in contenitori diversi da quelli appositamente predisposti.

Articolo 43. Raccolta di inerti di origine domestica

1. La raccolta di inerti di origine domestica viene effettuata tramite il Centro di Raccolta esclusivamente per i privati cittadini.
2. Per inerti di origine domestica si intendono vasellame rotto nonché i rifiuti provenienti da attività di edilizia libera ai sensi dell'art.6 del D.P.R. 380/2001 quali rottami di laterizio, piastrelle, calcinacci, finestre, sanitari, derivanti da lavori di ordinaria manutenzione domestica, per piccole quantità conferite esclusivamente dal conduttore della civile abitazione (orientativamente massimo 0,2 mc/giorno).
3. È vietato il conferimento di inerti da parte di aziende in quanto trattasi di rifiuto speciale non assimilato, pertanto il produttore è tenuto allo smaltimento a proprie spese tramite aziende terze.

Articolo 44. Raccolta dei residui della pulizia strade

1. Il servizio di raccolta è descritto nell'apposito articolo nel titolo VI.

Articolo 45. Raccolta di siringhe abbandonate

1. Le siringhe abbandonate in aree pubbliche o aree private aperte ad uso pubblico, sono oggetto di raccolta separata in quanto considerate rifiuto a rischio infettivo.
2. Tali rifiuti dovranno essere raccolti con le cautele indicate dal D.Lgs 254/03 ed inviati alla termodistruzione.

Articolo 46. Modalità di effettuazione della pesata dei rifiuti e frequenza della raccolta

1. Il soggetto gestore del servizio deve effettuare le operazioni di pesatura certificata di tutte le tipologie dei rifiuti e dei materiali raccolti in modo differenziato, e inviare mensilmente al Comune copia delle stesse assieme al prospetto riepilogativo del flusso di rifiuti raccolti, suddivisi nelle diverse tipologie.
2. Il Comune si riserva il diritto di richiedere in qualsiasi momento immediate verifiche delle pesature sui mezzi adibiti al trasporto dei rifiuti, da svolgersi in contraddittorio con l'Appaltatore.

Articolo 47. Efficienza della raccolta

1. Ai fini della valutazione degli obiettivi di cui all'articolo 205, comma 1, Dlgs. 152/06, l'efficienza della raccolta differenziata è calcolata su base annua, come il rapporto tra la somma dei pesi delle frazioni merceologiche raccolte in maniera differenziata e destinate al recupero e la quantità dei rifiuti complessivamente raccolti detratta la quota corrispondente alla quantità di rifiuti cimiteriali ed inerti. In alternativa fa fede la modalità di calcolo individuata dalla normativa nazionale e dall'Osservatorio Provinciale Rifiuti.

Articolo 48. Modalità di effettuazione del trasporto

1. Il trasporto dei rifiuti urbani durante l'operazione di raccolta e di trasferimento all'impianto di smaltimento, deve avvenire con automezzi idonei ad assicurare il rispetto delle norme igienico-sanitarie.
2. I veicoli devono ottemperare alle norme previste dal vigente Codice della Strada e alle norme sulla circolazione vigenti nel territorio comunale, salvo particolari deroghe o autorizzazioni (laddove previste) concesse dal Comando della Polizia Municipale, per agevolare lo svolgimento del pubblico servizio (accesso a corsie preferenziali, fermata e sosta anche in zone soggette a divieto, limitazioni d'orario, dimensioni del veicolo, ecc.).
3. Il soggetto gestore dell'attività di trasporto deve essere regolarmente iscritto all'Albo Gestori Ambientali.

Articolo 49. Luogo di recupero o smaltimento

1. Il soggetto gestore provvede a conferire i rifiuti raccolti, presso impianti debitamente autorizzati dalle autorità competenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, per le fasi finali di recupero o di smaltimento delle tipologie di rifiuti ad essi conferiti.

TITOLO V

ORGANIZZAZIONE E REQUISITI TECNICO-GESTIONALI DEL CENTRO DI RACCOLTA

Articolo 50. Premessa

1. Il centro di raccolta comunale è costituito da un'area presidiata ed allestita ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il successivo trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2 del D.M 8/4/08, conferiti in maniera differenziata dalle utenze domestiche e non domestiche, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.
2. Il centro di raccolta comunale è ubicato in via Pontida ed è stato autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. 136 del 19 luglio 2011, ai sensi dell'articolo 2 – comma 1 – del Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio 8 aprile 2008 e s.m. e i..
3. Il soggetto, diverso dal Comune stesso, che gestisce il centro di raccolta e' iscritto all'Albo nazionale gestori ambientali di cui all'art. 212 del D.Lgs 152/06 e successive modifiche, nella Categoria 1 «Raccolta e trasporto dei rifiuti urbani» di cui all'art. 8 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406.

Articolo 51. Ubicazione del centro di raccolta

1. Il Centro di raccolta è ubicato in via Pontida; è allestito e strutturato in modo funzionale alle esigenze comunali, secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità. La realizzazione è conforme alla normativa vigente in materia urbanistica ed edilizia.

Articolo 52. Requisiti del centro di raccolta

1. Il centro di raccolta è allestito nel rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro. Le operazioni ivi eseguite non creano rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la fauna e la flora, né inconvenienti da rumori e odori né danneggiano il paesaggio e i siti di particolare interesse.
2. Il centro di raccolta è dotato di:
 - a. adeguata viabilità interna;
 - b. pavimentazione impermeabilizzata nelle zone di scarico e deposito dei rifiuti;
 - c. idoneo sistema di gestione delle acque meteoriche e di quelle provenienti dalle zone di raccolta dei rifiuti;
 - d. recinzione di altezza non inferiore a 2 m;
 - e. adeguata barriera esterna atta a minimizzare l'impatto visivo dell'impianto.
 - f. sistemi di illuminazione interni ed esterni all'area e apposita ed esplicita cartellonistica che evidenzia le tipologie di rifiuti conferibili, gli orari di apertura e le norme per il comportamento.

Articolo 53. Struttura del centro

1. Il centro di raccolta prevede:
 - a. zona di conferimento e deposito dei rifiuti non pericolosi, attrezzata con cassoni scarrabili/contenitori, anche interrati, e/o platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate; sono presenti rampe carrabili almeno per il conferimento di materiali ingombranti o pesanti;
 - b. zona di conferimento e deposito di rifiuti pericolosi, protetta mediante copertura fissa dagli agenti atmosferici, attrezzata con contenitori posti su superficie impermeabilizzata e dotata di opportuna pendenza, in modo da convogliare eventuali sversamenti accidentali ad un pozzetto di raccolta, a tenuta stagna; in alternativa ciascun contenitore destinato al conferimento dei rifiuti liquidi pericolosi deve avere una vasca di contenimento con capacità pari ad almeno 1/3 di quella del contenitore;
2. Le aree di deposito sono chiaramente identificate e munite di esplicita cartellonistica indicante le norme per il conferimento dei rifiuti e il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente.

Articolo 54. Modalità di conferimento e tipologie di rifiuti conferibili al centro di raccolta

1. I rifiuti possono essere conferiti dai seguenti soggetti purché in regola con il pagamento della tariffa rifiuti:
 - dai produttori/detentori di rifiuti urbani nel Comune;
 - dai produttori/detentori di rifiuti speciali assimilati ai sensi del presente Regolamento con unità locale nel Comune;
 - dal gestore del servizio pubblico;

- altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche;
2. Quando il Centro di Raccolta è chiuso e/o non presidiato è vietato:
 - a. - l'accesso all'interno dello stesso;
 - b. - il conferimento dei rifiuti da parte degli utenti.
 3. E' tassativamente vietato:
 - a. conferire materiali che si disperdano sul suolo, o maleodoranti o liquidi, che non siano provvisti di adeguati contenitori chiusi;
 - b. conferire rifiuti speciali non assimilati;
 - c. conferire rifiuti in sacchi non trasparenti;
 - d. scaricare rifiuti di qualunque genere fuori dalla recinzione del Centro di Raccolta, oppure all'interno delle stesse fuori dagli appositi contenitori;
 - e. asportare materiali di qualsiasi tipo precedentemente conferiti o effettuare cernite di materiali;
 - f. entrare nei container con esclusiva carica dall'alto;
 4. I rifiuti conferiti al centro di raccolta, a seguito dell'esame visivo effettuato dall'addetto, devono essere collocati in aree distinte del centro per flussi omogenei, attraverso l'individuazione delle loro caratteristiche e delle diverse tipologie e frazioni merceologiche, separando i rifiuti potenzialmente pericolosi da quelli non pericolosi e quelli da avviare a recupero da quelli destinati allo smaltimento.
 5. Il Centro di Raccolta è strutturato in modo tale da poter ricevere i materiali indicati nell'Allegato I al D.M. 8 aprile 2008.
 6. Al fine di assicurare un'elevata protezione dell'ambiente nel centro di raccolta si depositano tutti quei rifiuti trovati abbandonati sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d'acqua in attesa del corretto smaltimento. L'organizzazione dell'avvio a smaltimento avverrà nel più breve tempo possibile conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di proporzionalità, e secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, compatibilmente con le caratteristiche del rifiuto.
 7. Il centro garantisce:
 - a. la presenza di personale qualificato ed adeguatamente addestrato nel gestire le diverse tipologie di rifiuti conferibili, nonché sulla sicurezza e sulle procedure di emergenza in caso di incidenti.
 - b. la sorveglianza durante le ore di apertura.

Articolo 55. Modalità di deposito dei rifiuti nel centro di raccolta

1. Il deposito dei rifiuti per tipologie omogenee è realizzato secondo modalità appropriate e in condizioni di sicurezza ed evitando danni ai componenti che contengono liquidi e fluidi; in particolare il deposito dei rifiuti recuperabili non modifica le caratteristiche, fatte salve eventuali riduzioni volumetriche sui non pericolosi per ottimizzarne il trasporto senza compromettere il successivo recupero.
2. Per i rifiuti pericolosi devono essere rispettate le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. I rifiuti pericolosi, nonché i rifiuti in carta e cartone ed i liquidi, devono essere protetti dagli agenti atmosferici.
3. I contenitori o i serbatoi fissi o mobili devono possedere adeguati requisiti di resistenza, in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stessi, nonché sistemi di chiusura, accessori e dispositivi atti ad effettuare, in condizioni di sicurezza, le operazioni di riempimento, di travaso e di svuotamento.
4. I rifiuti liquidi devono essere stoccati, in serbatoi o in contenitori mobili (p.es. fusti o cisternette) dotati di opportuni dispositivi antiriboccamento e contenimento. Le manichette ed i raccordi dei tubi utilizzati per il carico e lo scarico dei rifiuti liquidi contenuti nelle cisterne sono mantenuti in perfetta efficienza, al fine di evitare dispersioni nell'ambiente. Sui recipienti fissi e mobili deve essere apposta apposita etichettatura, con l'indicazione del rifiuto stoccato conformemente alle norme vigenti in materia di etichettatura di sostanze pericolose.
5. I recipienti, fissi o mobili, utilizzati all'interno del centro di raccolta e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti idonei a consentire le nuove utilizzazioni.
6. Il deposito degli accumulatori deve essere effettuato in appositi contenitori stagni dotati di sistemi di raccolta di eventuali liquidi che possono fuoriuscire dalle batterie stesse.
7. Il deposito di oli minerali usati deve essere realizzato nel rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. 95/1992 e succ. mod., e al DM 392/1996.
8. La frazione organica umida deve essere conferita in cassoni a tenuta stagna, dotati di sistema di chiusura.
9. I rifiuti infiammabili devono essere depositati in conformità con quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

10. I Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche saranno accatastati in sicurezza secondo le indicazioni ricevute dal centro di coordinamento RAEE per garantire sicurezza per gli operatori e l'integrità delle stesse apparecchiature nonché la suddivisione di cui all'Allegato 1 del DM 185/2007:
- R 1 - Freddo e clima: 200123;
 - R 2 - Altri grandi bianchi: 200136;
 - R 3 - TV e Monitor. 200135;
 - R 4 – Information Technology e Consumer electronics, apparecchi di illuminazione (privati delle sorgenti luminose). PED e altro: 200136;
 - R 5 - Sorgenti luminose: 200121).

Articolo 56. Modalità di gestione e presidio del centro di raccolta

1. Il gestore del servizio, avvalendosi di personale idoneo opportunamente istruito, provvederà a gestire il centro di raccolta effettuando le seguenti prestazioni:
 - a. Verificherà i rifiuti conferiti da cittadini ed aziende indirizzando i conferitori agli appositi contenitori/aree privilegiando, ove possibile, la differenziazione del rifiuto al fine di favorire il recupero, il riciclaggio il riuso a discapito dello smaltimento;
 - b. Provvederà periodicamente e comunque ogni qualvolta ve ne fosse la necessità al prelievo dei materiali e dei rifiuti, presenti nell'area ecologica, conferendoli ad impianti regolarmente autorizzati;
 - c. Provvederà alla manutenzione ordinaria degli immobili e delle apparecchiature tecnologiche (computer, impianto di pesatura, ecc.) e dei contenitori presenti nel centro di raccolta nonché alla manutenzione del verde, alla pulizia dell'intera infrastruttura (recinzioni, cancelli, rampe, ...) e alla disinfestazione periodica;
2. Nella gestione del centro di raccolta comunale, il gestore dovrà in particolare:
 - a. Consentire l'accesso unicamente a coloro che hanno titolo a conferire i rifiuti presso l'impianto;
 - b. Consentire l'accesso agli utenti solo negli orari di apertura stabiliti;
 - c. Fare osservare le prescrizioni del presente regolamento relativamente alle tipologie di rifiuto conferibili;
 - d. Il personale dovrà collaborare e dare tutte le indicazioni agli utenti del centro di raccolta al fine di favorire la differenziazione dei rifiuti riducendo al minimo i quantitativi di rifiuti da destinarsi allo smaltimento finale;
 - e. Provvedere alla tenuta della documentazione per i bilanci di massa prevista dal DM 8/4/2008 comprese convenzioni od altro;
 - f. Segnalare telefonicamente e nel più breve tempo possibile attraverso fax o email eventuali infrazioni alle norme vigenti che dovessero riscontrarsi negli accessi degli utenti;
 - g. Verificare la corretta compilazione del formulario dei rifiuti in partenza (ove ricorra la necessità);
 - h. rimuovere giornalmente i rifiuti che si dovessero trovare all'esterno dei container/platee e provvedere giornalmente al prelievo dei rifiuti abbandonati all'esterno della recinzione del centro di raccolta in modo tale da evitare la loro giacenza sul suolo pubblico.
3. All'interno del centro di raccolta non possono essere effettuate operazioni di disassemblaggio di rifiuti ingombranti e di apparecchiature elettriche ed elettroniche. In particolare, le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero.
4. Al fine di garantire che la movimentazione all'interno del centro di raccolta avvenga senza rischi di rottura di specifiche componenti dei RAEE (circuiti frigoriferi, tubi catodici, eccetera) devono essere:
 - a. scelte idonee apparecchiature di sollevamento escludendo l'impiego di apparecchiature tipo ragno;
 - b. assicurata la chiusura degli sportelli e fissate le parti mobili;
 - c. mantenuta l'integrità della tenuta nei confronti dei liquidi o dei gas contenuti nei circuiti.
5. Devono essere prese idonee misure per garantire il contenimento di polveri e di odori.
6. Sono adottate procedure di contabilizzazione dei rifiuti in ingresso per quanto concerne le sole utenze non domestiche, e in uscita al fine della impostazione dei bilanci di massa o bilanci volumetrici, entrambi sulla base di stime in assenza di pesatura, attraverso la compilazione, eventualmente su supporto informatico di uno schedario numerato progressivamente conforme ai modelli in allegato al DM 8/4/2008, in cui devono essere indicati a cura degli addetti al centro di raccolta i quantitativi delle diverse tipologie di rifiuti conferiti al centro dalle utenze non domestiche ed i quantitativi di quelli inviati a recupero o smaltimento.

Articolo 57. Durata del deposito

1. La durata del deposito di ciascuna frazione merceologica conferita al centro di raccolta non deve essere superiore a tre mesi.

2. La frazione organica umida deve essere avviata agli impianti di recupero entro 72 ore, al fine di prevenire la formazione di emissioni odorigene.

Articolo 58. Piano di ripristino

1. Alla dismissione d'uso dell'area come Centro di Raccolta si procederà alla rimozione di tutti i contenitori, facendo particolare attenzione ai contenitori per lo stoccaggio degli oli minerali e degli accumulatori esausti che, se non più utilizzabili altrove, verranno conferiti in impianti attrezzati per il loro smaltimento o recupero.
2. Rimossi i contenitori si procederà alla delimitazione dell'area che sia potenzialmente interessata da fenomeni di contaminazione del suolo e delle acque. Sulla scorta di un modello concettuale preliminare del sito, sarà predisposto un piano di indagine preliminare (art. 242 c.2 D.Lgs 152/06) successivamente si procederà al prelievo di campioni di suolo e di acque secondo le prescrizioni dell'allegato 4 DM 471/99. I parametri chimici da analizzare sia per il suolo sia per le acque devono essere compatibili con i potenziali agenti inquinanti (oli minerali ed accumulatori esausti) ed in ogni caso concordati con i tecnici della Provincia e dell'ARPA.
3. Verificata l'assenza di agenti inquinanti l'area potrà essere utilizzata per altre destinazioni d'uso.
4. Se l'indagine preliminare dovesse accertare l'avvenuto superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione anche per un solo parametro, l'amministrazione comunale ne darà immediata comunicazione alla Provincia e nei 30 giorni successivi presenterà alla Provincia ed alla Regione il Piano di Caratterizzazione in conformità a quanto previsto all'allegato 2 parte quarta del D.Lgs. 152/06.

TITOLO VI

Disposizioni inerenti la pulizia delle aree scoperte pubbliche e private e la gestione dei rifiuti cimiteriali

Articolo 59. Pulizia strade e svuotamento cestini

1. Il servizio di pulizia strade, comprensivo di spazzamento, eventuale lavaggio, svuotamento cestini, viene effettuato, entro il territorio comunale, sulle strade, le piazze e le aree pubbliche, strade vicinali classificate di uso pubblico, tratti di strade statali e provinciali all'interno dell'abitato secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio.
2. Il servizio di pulizia non viene svolto per le rive e le acque dei fiumi e dei corsi d'acqua, nonché dei cigli stradali delle scarpate autostradali e ferroviarie, effettuati entro il territorio comunale, che sono svolte dagli Enti competenti. I rifiuti prodotti in tale attività rimangono a loro carico.
3. Il gestore del servizio di spazzamento provvede, durante lo spazzamento meccanico o manuale, a sgombrare la superficie dei pozzetti stradali e delle caditoie di raccolta delle acque meteoriche senza effettuare la disostruzione o il ripristino, che dovrà essere prevista da altro servizio specifico. È assolutamente vietato introdurre rifiuti di qualsiasi genere negli stessi.
4. Al fine di garantire il mantenimento della pulizia delle aree pubbliche o di uso pubblico il Comune provvede ad installare appositi cestini portarifiuti, che vengono svuotati e puliti secondo modalità e frequenze stabilite nel contratto di gestione del servizio. L'incremento dei cestini deve essere comunicato al gestore.
5. In tali cestini devono essere conferiti esclusivamente piccole quantità di rifiuti urbani prodotti sulle aree pubbliche o di uso pubblico, pertanto è vietato l'utilizzo dei cestini per il conferimento dei rifiuti prodotti negli edifici di qualsiasi natura.
6. I cestini non devono essere danneggiati, ribaltati o rimossi. È vietato eseguirvi scritte o affiggervi materiali di qualsiasi natura, fatto salvo quanto espressamente autorizzato dal Comune.

Articolo 60. Servizi vari di pulizia

1. Possono rientrare fra i compiti affidati al soggetto gestore, quindi appositamente regolati, i seguenti servizi:
 - a. pulizia della carreggiata a seguito di incidenti stradali o di perdite del carico da parte dei veicoli;
 - b. pulizia e lavaggio dei portici soggetti permanentemente ad uso pubblico, di vicoli, strade e scalinate;
 - c. altri servizi affidati al soggetto gestore con atto del Sindaco per motivi di sicurezza o igiene.

Articolo 61. Pulizia dei fabbricati e delle aree scoperte private e raccolta relativi rifiuti

1. Le aree di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico, recintate e non, devono essere tenute pulite a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari, che devono inoltre conservarle libere da materiali di scarto, anche se abbandonati da terzi.
2. Qualora i responsabili di cui sopra non provvedano e l'accumulo dei rifiuti diventasse pregiudizievole per l'igiene pubblica o per l'ambiente, il Sindaco, sentiti i competenti Uffici Provinciali e/o la sezione provinciale dell'ARPA, emana ordinanza in danno dei soggetti interessati, disponendo affinché l'Ufficio Comunale competente esegua, con urgenza e con recupero delle spese nei confronti dei responsabili stessi, i lavori di pulizia e di riassetto necessari.

Articolo 62. Pulizia dei terreni non edificati e raccolta dei relativi rifiuti

1. I terreni non edificati, a qualunque uso o destinazione siano adibiti, devono essere conservati in buono stato di decoro e pulizia e costantemente liberi da materiali di scarto, abbandonati anche da terzi, a cura dei proprietari in solido con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area.
2. In caso di scarico abusivo di rifiuti sulle aree indicate al comma precedente, anche ad opera di terzi e/o di ignoti, il proprietario, in solido con chi eventualmente sia titolare di diritti reali o personali di godimento sull'area, qualora il fatto a lui imputabile si sia verificato a titolo di dolo o colpa, è obbligato con ordinanza del Sindaco alla pulizia, bonifica e ripristino delle condizioni originarie dell'area nonché all'asporto e allontanamento dei rifiuti abusivamente immessi.
3. In caso di inadempienza, il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni necessarie alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti e la ripristino dello stato dei luoghi, in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.
4. Decorso il termine fissato dall'ordinanza, il Sindaco procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

5. Qualora la responsabilità del fatto illecito di cui ai commi precedenti sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che subentrano nei diritti della persona stessa.

Articolo 63. Pulizia dei mercati e raccolta dei relativi rifiuti

1. Le aree di vendita, pubbliche o ad uso pubblico, nei mercati devono essere mantenute pulite dai rispettivi concessionari ed occupanti, i quali devono raccogliere in maniera differenziata i rifiuti di qualsiasi tipo provenienti dalla propria attività secondo le seguenti indicazioni:
 - a. Carta e cartone puliti
Tipologie: scatoloni, scatole, fogli, raccoglitori, buste, qualsiasi manufatto in carta e cartone puliti (escluso carta e manufatti accoppiati ad altri materiali quali plastica o metalli).
I rifiuti di carta e cartone, voluminosi (scatole e scatoloni) vanno piegati e/o inseriti l'uno nell'altro al fine di ridurre al minimo l'ingombro.
 - b. Cassette di legno, bancali
Tipologie: cassette di legno e bancali solitamente per usi ortofrutticoli.
Dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro ed essere separate da quelle di plastica.
 - c. Cassette di plastica/imballaggi in plastica
Tipologie: cassette di plastica solitamente per usi ortofrutticoli/imballaggi di plastica in genere, ivi compresi sacchetti di plastica ed appendiabiti.
Le cassette dovranno essere accuratamente svuotate ed ordinate l'una sull'altra in modo da ridurre al minimo l'ingombro ed essere separate da quelle in legno. Gli imballaggi e le grucce dovranno essere inseriti in appositi sacchi/contenitori.
 - d. Rifiuti organici
Tipologie: scarti di frutta e verdura ed alimentari in genere, tovaglioli e carta unta.
Dovranno essere inseriti in appositi sacchi/contenitori. Se di grandi dimensioni, accuratamente raccolti, di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro. Il peso massimo consentito per sacco è di 10 kg.
 - e. Rifiuti non differenziabili (tutti i rifiuti non elencati ai precedenti punti a,b,c,d)
Tipologie: carta sporca, carta plastificata, espositori non in cartone, quant'altro non elencato nei precedenti punti.
Dovranno essere inseriti in appositi sacchi. Se di grandi dimensioni, accuratamente raccolti, di facile prelievo e disposti in modo tale da ridurre al minimo l'ingombro. Il peso massimo consentito per sacco è di 15 kg.
2. Tutti i rifiuti dovranno essere raccolti e conservati dagli ambulanti fino al momento del ritiro/conferimento in contaneir dedicato, secondo le disposizioni stabilite dal Comune, in modo da evitare qualsiasi dispersione sull'area pertinenziale e circostante.
3. Eventuali e/o particolari rifiuti (pericolosi ed ingombranti) dovranno essere rimossi, a cura degli ambulanti e potranno essere conferiti presso il Centro di Raccolta comunale.
4. L'area di ogni singolo posteggio deve risultare pulita e libera da automezzi ed attrezzature entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, al fine di consentire lo svolgimento delle operazioni di pulizia.
5. In occasione di mercati periodici e fiere autorizzate in area pubblica, l'Ente promotore o comunque gli occupanti delle aree, devono concordare con il Comune le modalità per lo svolgimento del relativo servizio di raccolta.

Articolo 64. Pulizia delle aree occupate da esercizi pubblici

1. Le aree pubbliche o di uso pubblico occupate da posteggi di pertinenza di pubblici esercizi, quali bar, alberghi, trattorie, ristoranti e simili, le aree date in concessione ad uso parcheggio, devono essere tenute pulite dai rispettivi gestori, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.
2. I rifiuti così raccolti devono essere conferiti con le stesse modalità previste per i rifiuti speciali assimilati agli urbani: in particolare si fa obbligo di conferire in modo differenziato tutte le tipologie dei rifiuti .
3. All'orario di chiusura l'area di ogni singolo sito deve risultare perfettamente pulita.

Articolo 65. Pulizia delle aree occupate da spettacoli viaggianti

1. Le aree occupate da spettacoli viaggianti devono essere mantenute pulite, a cura degli occupanti, durante e dopo l'uso delle stesse. I rifiuti urbani e quelli speciali ad essi assimilati prodotti devono essere conferiti secondo le modalità previste dal presente Regolamento.

2. Le aree devono essere tenute pulite dai soggetti che le occupano, eventualmente attraverso adeguati contenitori, indipendentemente dai tempi in cui viene effettuato lo spazzamento della rispettiva via o piazza da parte del soggetto che gestisce il servizio pubblico.

Articolo 66. Pulizia e raccolta rifiuti nelle aree utilizzate per manifestazioni pubbliche

1. Le associazioni, i circoli, i partiti o qualsiasi altro cittadino o gruppo di cittadini che intendano organizzare iniziative quali feste, sagre, corse, manifestazioni di tipo culturale, sportivo, ecc., su strade, piazze, e aree pubbliche, sono tenuti a comunicare al soggetto gestore del servizio, con un preavviso di 8 giorni, il programma delle iniziative, specificando le aree che verranno utilizzate.
2. A manifestazione terminata, la pulizia dell'area deve essere curata dai promotori della stessa.
3. Gli eventuali oneri straordinari sostenuti dal servizio pubblico in tali occasioni sono a carico dei promotori delle manifestazioni, salvo il caso in cui promotore sia l'Amministrazione Comunale.

Articolo 67. Attività di volantinaggio

1. Al fine di mantenere la pulizia del suolo pubblico è vietato abbandonare volantini (predisposti per finalità elettorali, pubblicitarie, ecc.) per le strade pubbliche o aperte al pubblico distribuiti a mano o tramite veicoli, anche aerei.
2. Si considerano abbandonati anche i volantini posizionati in contenitori che non garantiscano la protezione dagli agenti atmosferici (pioggia e vento) e possano rappresentare elemento indecoroso. Il gestore si riserva di rimuovere contenitori e volantini che appaiono in stato di abbandono.

Articolo 68. Attività di carico e scarico di merci e materiali

1. Chiunque effettua operazioni di carico e scarico di merci e materiali, lasciando sull'area pubblica o di uso pubblico rifiuti di qualsiasi genere, deve provvedere, ad operazioni ultimate, alla pulizia dell'area medesima.
2. In caso di inosservanza, il destinatario della merce deve provvedere a propria cura e spese alla pulizia di cui al precedente comma 1.
3. In caso di inadempienza di entrambi i soggetti, la pulizia viene effettuata direttamente dal soggetto gestore del servizio, fatta salva la rivalsa della spesa nei confronti dei responsabili inadempienti, nonché il procedimento sanzionatorio, ai sensi dell'art. 192 del D.L.vo n. 152/2006.

Articolo 69. Carogne di animali

1. Le carogne di animali giacenti su suolo pubblico devono essere asportate e smaltite secondo le disposizioni e le modalità stabilite dalla A.S.L. competente o prescritte nel Regolamento Comunale di Igiene e Sanità.

Articolo 70. Deiezioni di animali

1. I proprietari, conduttori o possessori di animali devono evitare che gli stessi sporchino il suolo pubblico e le aree private aperte al pubblico.
2. I soggetti di cui al precedente comma 1 sono tenuti a dotarsi di apposita attrezzatura idonea all'immediata rimozione e asportazione delle deiezioni e delle lordure di animali stessi, nonché a pulire l'area eventualmente sporcata. Il tutto deve essere raccolto in un sacchetto o in un idoneo contenitore e depositato nei raccoglitori specifici e/o nei cestini adibiti alla raccolta dei rifiuti indifferenziati.

Articolo 71. Cave e cantieri

1. I proprietari o i gestori delle cave e dei cantieri in esercizio sono tenuti a provvedere alla pulizia mediante spazzamento con abbattimento delle polveri dei tratti stradali e delle aree pubbliche od aperte al pubblico, confinanti con le suddette cave e cantieri, quando il transito di veicoli, a qualsiasi titolo acceduti, provochi lordura o imbrattamento mediante materiali rilasciati dai pneumatici o da altri organi di locomozione (cingoli, ecc.).
2. È vietato il conferimento al servizio pubblico di raccolta dei materiali provenienti da demolizioni o costruzioni diversi dai rifiuti urbani.

Articolo 72. Sgombero della neve

1. Al verificarsi delle precipitazioni nevose, il gestore del servizio sgombero neve deve provvedere a mantenere e/o a ripristinare il traffico veicolare e pedonale mediante:
 - a. la rimozione e lo sgombero della neve dalle sedi stradali carreggiabili, dagli incroci e dagli spazi prospicienti gli uffici pubblici e i luoghi di pubblico interesse
 - b. lo spargimento di cloruro o di miscele criodratriche allorché, anche in assenza di nevicata, il suolo si rendesse sdrucchiolevole per presenza di ghiaccio.

2. Tale servizio sarà limitato alle sedi carreggiabili delle strade al fine di assicurarne la transitabilità.
3. In caso di neviccate con persistenza della neve sul suolo, è fatto obbligo, in solido, agli abitanti di ogni edificio fronteggiante la pubblica via dello spalamento della neve dai marciapiedi per l'intera larghezza di essi e per tutto il fronte degli stabili da essi abitati. In caso di strade sprovviste di marciapiedi, tale obbligo si riferisce al suolo stradale per la larghezza di un metro e per l'intero fronte dell'edificio. L'obbligo in parola è finalizzato alla tutela dell'incolumità dei pedoni.
4. Agli occupanti delle abitazioni site sotto il tetto degli edifici è fatto altresì obbligo di abbattere eventuali festoni e lame di ghiaccio pendenti dagli sporti dei tetti e delle gronde che si protendono nella pubblica via costituendo pericolo per l'incolumità dei pedoni.

Articolo 73. Gestione dei rifiuti cimiteriali

1. I rifiuti identificati in: carta, cartoni, plastica, ceri e residui vegetali in genere, rifiuti provenienti dalla manutenzione del verde, saranno gestiti con le stesse modalità degli altri rifiuti urbani in particolare sarà favorito il recupero.
2. I rifiuti provenienti da attività di costruzione e demolizione svolte nell'ambito del cimitero, sono da considerarsi rifiuti inerti.
3. I rifiuti cimiteriali provenienti dalle operazioni di esumazione ed estumulazione costituiti da resti lignei di feretro, oggetti ed elementi metallici del feretro e avanzi di indumento dovranno essere smaltiti in appositi impianti di termodistruzione.
4. In via transitoria, qualora sussistano condizioni di necessità dovute a carenza di impianti di incenerimento, potranno essere smaltiti in discariche per rifiuti urbani, attraverso sistemi di raccolta separata dai normali rifiuti urbani, a condizione che gli stessi vengano preventivamente sottoposti ad adeguata riduzione volumetrica.
5. Resta salva l'osservanza del Regolamento di polizia mortuaria approvato con Dpr 10 settembre 1990, n. 285, e della circolare esplicativa Ministero sanità 31 luglio 1998, n. 10; resta altresì salva l'applicazione del DPR 254/03 in tema di rifiuti sanitari.

TITOLO VII

COLLABORAZIONE DEI CITTADINI

Articolo 74. Attività di raccolta differenziata del volontariato

1. Si riconoscono quali contributi utili ai fini del buon esito della raccolta differenziata quelli delle associazioni iscritte agli Albi del volontariato vigenti che si ispirano a scopo sociali, caritativi e/o ambientali e che operano senza fini di lucro utilizzando attività di volontariato. Le Associazioni dovranno essere quindi dotate di uno Statuto e dovranno indicare un responsabile se non votato e/o indicato dal Consiglio di Gestione dell'Associazione.
2. Per collaborare alla raccolta differenziata le Associazioni debbono concordare con il Comune, sentito comunque il Gestore, gli ambiti in cui sono autorizzati ad intervenire e le modalità di intervento, che non devono essere in concorrenza con analoghi servizi gestiti dall'Ente Pubblico o chi per esso. A tal fine verrà stipulata apposita convenzione. È vietato qualsiasi intervento non concordato con il Comune.
3. A fronte di più richieste di autorizzazione alla collaborazione che riguardano ambiti simili della raccolta differenziata si procederà a selezioni secondo criteri di priorità della richiesta evitando di determinare situazioni di concorrenza.
4. I principi gestionali a cui dovranno attenersi le associazioni di volontariato per la raccolta differenziata attengono al pieno rispetto delle norme di sicurezza, delle norme igienico-sanitarie, delle disposizioni urbanistiche e di traffico. In caso di inadempienza, danno e/o disagio arrecato alla popolazione sarà ritenuto responsabile il responsabile firmatario della convenzione con il Comune.
5. Le associazioni di volontariato dovranno garantire la collaborazione con il gestore e le attività svolte non dovranno essere dissimili da quelle che potrebbe svolgere, senza necessità di alcuna autorizzazione, il privato cittadino.
6. Le iniziative di collaborazione alla raccolta differenziata da parte di associazioni di volontari possono riguardare soltanto alcune frazioni merceologiche di materiali presenti nei rifiuti con espresso divieto di raccolta per: frazione umida frazione vegetale, rifiuti urbani pericolosi, rifiuti speciali assimilati;

Articolo 75. Compostaggio domestico

1. L'Amministrazione Comunale individua meccanismi di incentivazione del compostaggio domestico, anche tramite interventi di riduzione della Tariffa attuati sulla base di un disciplinare di adesione volontaria da sottoscrivere da parte delle utenze interessate, comprendente una procedura di monitoraggio e controllo.
2. La pratica del compostaggio domestico è comunque possibile solo all'utenza dotata di area verde in piena disponibilità, fermo restando l'assenza di inconvenienti igienico-sanitari.
3. È ammesso il recupero della frazione organica, verde o putrescibile, dei rifiuti provenienti dalla relativa utenza domestica nelle concimaie agricole, destinate all'accumulo dello stallatico. Tale pratica è assimilata in tutto al compostaggio domestico.
4. In ogni caso la pratica del compostaggio domestico va effettuata seguendo criteri di buona pratica, divulgati dal Comune con opportune azioni informative, distribuzione di materiale informativo, azioni di assistenza tecnica, evitando di procurare disagi ai residenti, per cattivi odori, intrusioni di animali ecc.
5. Il comune potrà vietare la prosecuzione del compostaggio domestico nei casi di inadempienza alle buone pratiche con conseguenti disagi agli altri residenti o inconvenienti igienico-sanitari.

Articolo 76. Meccanismi incentivanti

1. Per le utenze domestiche o non domestiche, singole o collettive, che si siano particolarmente distinte nell'attivare la raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati si possono prevedere le seguenti forme di incentivazione:
 - a. attestati di benemerita: potranno essere conferiti ogni anno, sulla base dei rendiconti periodici della raccolta differenziata, a riconoscimento delle iniziative più meritevoli e dell'impegno profuso;
 - b. omaggi: potranno essere distribuiti in occasioni di particolari campagne di lancio e sensibilizzazione dell'iniziativa. Sarà compito dell'Amministrazioni stabilire omaggi ai sensi del presente Regolamento anche a favore delle diverse Associazioni di Volontariato.
 - c. agevolazioni sulla tariffa, nel rispetto di quanto riportato nell'apposito Regolamento.

TITOLO VIII

Sistema sanzionatorio e disposizioni finali

Articolo 77. Sanzioni

1. Le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente regolamento sono uniformate ai principi della vigente normativa statale e regionale, anche in virtù del principio di legalità, in mancanza di altre disposizioni di legge in materia.
2. Alle attività di accertamento e irrogazione delle sanzioni amministrative di cui sopra, si applicano le disposizioni di cui al Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689.
3. È fatta salva l'adozione di eventuali altri provvedimenti o azioni nei confronti dei responsabili degli illeciti sottoelencati quali eventuali oneri sostenuti per la selezione/smaltimento di rifiuti conferiti in difformità alle disposizioni stabilite dal presente Regolamento che saranno addebitati al responsabile dell'errato conferimento.
4. Sono fatti salvi i diritti di terzi o del Comune per il risarcimento di danni subiti.
5. Nel caso di violazione delle disposizioni del presente Regolamento in ordine alla gestione dei Rifiuti Urbani si applicano le sanzioni amministrative e le pene di cui alla sottostante tabella, approvata congiuntamente al medesimo.

Sanzioni previste nel Decreto Legislativo 152/2006

Rifer.to normativo	Violazione delle disposizioni stabilite dal D.Lgs 152/06)	Sanzione Minimo - Massimo
Art.255	Abbandono di rifiuti pericolosi o ingombranti	€ 300,00 - € 3.000,00
Art.255	non ottemperanza all'ordinanza del Sindaco, di cui all'articolo 192, comma 3,(rimozione, avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti e ripristino dei luoghi) o non adempimento all'obbligo di cui all'articolo 187, comma 3 (miscelazione di rifiuti),	pena dell'arresto fino ad un anno
Art. 256	attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione	pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
Art. 256	realizzazione o gestione di una discarica non autorizzata	pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro. pena dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se la discarica è destinata, anche in parte, allo smaltimento di rifiuti pericolosi.
Art.257	cagionare l'inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio	pena dell'arresto da un anno a due anni e la pena dell'ammenda da 5.200 euro a 52.000 euro se l'inquinamento è provocato da sostanze pericolose pena dell'arresto da sei mesi a un anno o con l'ammenda da 2.600 euro a 26.000 euro negli altri casi

Sanzioni previste dal presente regolamento

Riferimenti al Regolamento.	Violazione delle disposizioni stabilite dal presente regolamento	Sanzione Minimo-Massimo
Art. 9	Conferimento al servizio pubblico di raccolta di rifiuti speciali non assimilati	€ 300,00 - € 3.000,00
Art. 14	Conferimento di rifiuti al servizio pubblico di raccolta da parte di soggetti non titolati	€ 300,00 - € 3.000,00
Art. 14, 18	Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati al sistema di raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio conferimento in orari diversi da quelli stabiliti; mancato utilizzo di idonei contenitori; conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, utilizzo dei contenitori per rifiuti diversi da quelli a cui sono destinati)	€ 50,00 - € 500,00
Art. 18	Spostamento dei contenitori	€ 50,00 - € 500,00
Art. 18	Apposizione di materiale pubblicitario o scritte di vario genere sui contenitori	€ 50,00 - € 500,00
Art. 18	Manomissione o danneggiamento di contenitori	€ 50,00 - € 500,00
Art. 18	Intralcio, ritardo, impedimento all'opera degli addetti alla raccolta	€ 50,00 - € 500,00
Art. 18	Introduzione in sacchetti o altri contenitori per i rifiuti urbani domestici di liquidi, materiali in combustione, taglienti o acuminati	€ 50,00 - € 500,00

Art. 54 - 55	Conferimento di rifiuti urbani e assimilati, ingombranti e/o speciali in fondo limitrofo esterno adiacente al Centro di Raccolta	€ 50,00 - € 500,00
Art. 54 - 55	Violazione delle prescrizioni e modalità di conferimento dei rifiuti urbani e/o assimilati presso il Centro di Raccolta, così come indicato nel Regolamento (ad esempio: conferimento di tipologie di rifiuti non consentite, conferimento non differenziato, deposito all'esterno dei contenitori, etc.),	€ 50,00 - € 500,00
Art. 56	Cernita, rovistamento e/o asporto dei rifiuti conferiti al servizio pubblico di raccolta	€ 50,00 - € 500,00
Art. 59	Utilizzo improprio dei cestini stradali per il conferimento di rifiuti domestici o assimilati	€ 50,00 - € 500,00
Art. 71	Mancata pulizia da rifiuti urbani, assimilati o speciali delle aree pubbliche occupate da cantieri o date in concessione	€ 50,00 - € 500,00
Art. 67	Volantinaggio svolto in modo non consentito	€ 50,00 - € 500,00
Art. 63	Mancanza pulizia di aree scoperte pubbliche e private utilizzate per manifestazioni pubbliche o mercati	€ 50,00 - € 500,00
Art. 68	Mancata pulizia del suolo pubblico da rifiuti urbani e/o assimilati generati da operazioni di carico e scarico	€ 50,00 - € 500,00
Art. 70	Mancato asporto da parte del proprietario/possessore delle deiezioni di animali domestici su aree pubbliche o di pubblico accesso	€ 50,00 - € 500,00

Articolo 78. Controlli

1. Salvo quanto ulteriormente disposto dalla legge, sono preposti al controllo sull'osservanza al presente Regolamento:
 - a. gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale ;
 - b. il personale di vigilanza ed ispettivo della Provincia, dell'Azienda ASL e dell'ARPA;
 - c. il personale tecnico del Gestore del servizio a tal fine espressamente incaricato.
2. Alla repressione dei fatti costituenti violazione del presente Regolamento e che comunque costituiscono aggressioni e degrado dell'ambiente, provvedono gli Agenti e gli Ufficiali di Polizia Locale e gli Ispettori della Vigilanza Ambientale degli Enti riportati nel comma precedente, oltre al Corpo Forestale dello Stato.
3. Le violazioni al presente Regolamento possono essere accertate e contravvenute anche da agenti e funzionari del Comune appositamente delegati dal Sindaco, secondo le modalità previste da specifico ordinamento.
4. I dipendenti del Gestore, incaricati di pubblico servizio con Ordinanza, possono, limitatamente alle funzioni concernenti il servizio svolto dall'impresa stessa, accertare violazioni trasmettendo gli atti agli Agenti di Polizia Locale.
5. Le Guardie Ecologiche Volontarie appartenenti al Corpo Provinciale delle Guardie Ecologiche Volontarie (GEV) possono, come previsto dalla normativa vigente, accertare violazioni previste e redigere un verbale sulle infrazioni rilevate da trasmettere alle autorità competenti.

Articolo 79. Osservanza di altre disposizioni

1. Per quanto non espressamente contemplato nel presente Regolamento, si applicano le norme dei Regolamenti Comunali in materia di igiene-sanità e di Polizia Urbana, Edilizia nonché la legge regionale 12 Dicembre 2003, n°26 e le successive circolari e leggi regionali e nazionali inerenti i rifiuti urbani ed assimilati.

Articolo 80. Pubblicità del Regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, sarà tenuta a disposizione del pubblico, perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento e sarà pubblicata sul sito internet comunale.

Articolo 81. Entrata in vigore del Regolamento

1. Il presente Regolamento entrerà in vigore con l'esecutività della deliberazione consiliare di approvazione.
2. A partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento si intendono abrogate tutte le precedenti disposizioni comunali in contrasto con quanto disciplinato.
3. Il precedente "Regolamento comunale per la disciplina del servizio di smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati" è abrogato.